Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Giovedì, 6 febbraio** — **Numero 30.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 739 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1907, n. 349, portante provvedimenti a favore del comune di Comacchio;

Visto che con l'articolo unico della legge suddetta fu disposto che dovessero fissarsi con regolamento i criteri per la determinazione del reddito attuale dei terreni, ai quali vanno applicate le disposizioni della legge;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, per l'applicazione della legge anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO.

Art. 1.

Ferme restando le norme speciali per la esecuzione della legge 23 agosto 1900, n. 315, approvata con R. decreto di pari data n. 378, l'estimo delle nuove colture che non hanno riscontro nelle tariffe del catasto pontificio, che servirono alla formazione dell'estimo del 1835, sarà determinato secondo le norme dettate dalla legge 13 giugno 1907, n. 349.

Art. 2.

La rendita attuale delle nuove colture sarà, di regola, determinata in base ai contratti di affitto, aventi data certa, relativi al dodicennio 1905-1906.

Art. 3.

In mancanza di detti contratti, ovvero quando non sia possibile giovarsi di essi, perchè comprendono colture antiche e nuove, ovvero per qualsiasi altro motivo, si calcolerà la rendita lorda delle singole coltivazioni in base alla quantità dei prodotti che da esse d'ordinario si ottengono con i mezzi e con i metodi di coltura più comunemente usati nel territorio e valutando i prodotti stessi in base alle statistiche ufficiali dei prezzi medi del dodicennio 1895-1906, escluso l'anno di massimo e quello di minimo prezzo

Art. 4.

Dalla rendita lorda determinata come al precedente articolo verranno detratte:

1. Le spese di coltivazione secondo gli usi e le condizioni locali.

2. Le spese relative alle opere di difesa, di scolo o di bonifica.

3. Le spese di manutenzione dei fondi;

4. Una quota per spese di amministrazione.

5. Una quota per i danni provenienti da infortuni atmosferici e da inondazioni periodiche od ordinarie a cui i terreni andassero eventualmente soggetti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

1908

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 3

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione della peste bubbonica ad Alessandria (Egitto);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 7 del 28 giugno 1907 riguardante le provenienze da Alessandria (Egitto) è revocata.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 30 gennaio 1908.

Il ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

IL MINISTRO
D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduta la legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria;

Veduto il regolamento generale per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670;

Veduto il regolamento speciale per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per l'esercizio del credito agrario nelle Provincie calabresi, approvato con R. decreto 27 gennaio 1907, n. 29;

Veduto lo schema del regolamento interno ed organico dell'Istituto predetto e della sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari, preparato dai Consigli di amministrazione delle tre sedi dell'Istituto, adunati in assemblea generale, nelle tornate dei 22, 23 e 24 novembre 1907, ai termini dell'art. 52 della legge sovra citata;

Veduti i verbali delle dette adunanze;

Riconosciuta la necessità di recare alcune modificazioni allo schema di statuto come sopra preparato, per uniformarlo alla legge ed ai regolamenti sopra richiamati;

Determina:

È approvato l'unito regolamento interno ed organico dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » per l'esercizio del credito agrario nelle Calabrie, composto di n. 164 articoli.

Il presente decreto e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1908.

Il ministro
COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO

interno ed organico dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » per l'esercizio del credito agrario nelle Calabrie.

TITOLO I.

Costituzione e scopo

Art. 1.

L'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III », costituito in conformità della legge 25 giugno 1906, n. 255, concernente provvedimenti a favore della Calabria, è retto dalla citata legge, dai regolamenti per l'esecuzione di essa, e dal presente regolamento interno. Esso è un ente morale autonomo, sottoposto alla vigilanza governativa, ed ha lo scopo di esercitare il credito agrario nelle provincie calabresi.

L'Istituto ha una propria sede in ciascuna delle città di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, e potrà stabilire agenzie nei capoluoghi di circondario delle provincie calabresi.

Alla sede di Catanzaro è annessa una sezione temporanea, per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per la ricostruzioni e le riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905.

Art. 2.

Il capitale iniziale di ciascuna sede da versarsi, a rate e secondo il bisogno, dalla Cassa dei depositi e prestiti, è uguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni inscritta nei ruoli pel 1905 della rispettiva Provincia, e cioè:

per la sede di Catanzaro di	lire	816,477 85
id. Cosenza	»	705,572 89
id. Reggio Calabria . . .	»	514,205 01

Del capitale speciale della sezione temporanea è fatta menzione nel titolo IV.

Art. 3.

Saranno destinati in aumento del capitale iniziale di ciascuna sede:

a) quattro decimi degli utili netti di ogni esercizio;

b) il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nella rispettiva Provincia, sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, dopo però cessata la sua temporanea destinazione al rimborso del capitale iniziale e relativi interessi, a norma dell'art. 47 della succennata legge;

c) la terza parte degli avanzi eventuali dei contributi versati alla sezione temporanea di cui negli articoli 17 e 56 della ripetuta legge, e nell'articolo 59 del relativo regolamento generale;

d) un terzo delle attività che risulteranno disponibili dopo compiuta la liquidazione della sezione temporanea, come è stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 59 della legge.

Art. 4.

I quattro decimi degli utili netti, di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente, saranno destinati a formare il fondo di riserva; gli altri sei decimi saranno erogati nei modi seguenti:

a) tre decimi ad un fondo sussidi e premi da concedersi

di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura verso l'Istituto e a quelli del Consiglio di amministrazione della sezione temporanea di contrarre obbligazioni verso la sezione stessa.

I membri dei Consigli di amministrazione delle sedi e della sezione temporanea non possono prendere parte alle discussioni e deliberazioni concernenti interessi dei loro parenti od affini sino al quarto grado.

Art. 34.

Alle adunanze di ciascun Consiglio prende parte con voto consultivo il rispettivo direttore; egli ha facoltà di fare inserire nel verbale le sue proposte ed osservazioni.

Art. 35.

Il verbale di ciascuna adunanza è di regola approvato nella tornata successiva.

Esso deve essere firmato dal presidente o da chi ne ha fatto le veci e dal segretario e trascritto su di un registro tenuto colle norme stabilite dagli articoli 23 e 25 del Codice di commercio. Dev'essere, inoltre, trasmesso per copia al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro tre giorni dall'adunanza, per i fini della vigilanza governativa.

CAPO IV.

Direttori

Art. 36.

Ciascuna sede e la sezione temporanea hanno un direttore, nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dal quale può essere sospeso o revocato, udito il parere del rispettivo Consiglio d'amministrazione. Egli è retribuito con lo stipendio annuo di L. 5000.

Art. 37.

Ciascun direttore rappresenta legalmente la rispettiva sede o sezione.

Egli risponde d'ogni suo operato verso il Consiglio, che può revocarne qualsiasi provvedimento.

Art. 38.

Ciascun direttore, nell'interesse della rispettiva sede o sezione, più specialmente:

1° firma gli ordinativi d'incasso o di pagamento;

2° firma le girate dei vaglia, degli assegni e di qualsiasi altro effetto girabile;

3° firma i contratti, già approvati dal Consiglio, e, previo l'analogo pagamento alla Cassa, ogni specie di quietanze;

4° promuove le liti o ad esse resiste, previa una speciale autorizzazione del Consiglio;

5° sopraintende alla proprietà ed all'ordine degli uffici;

6° sopraintende alle mansioni ed alla disciplina degli impiegati, ai quali può infliggere la censura per iscritto e riferire al Consiglio sulle più gravi mancanze degli impiegati per i provvedimenti di sua competenza;

7° sollecita l'adempimento delle mansioni anche del personale non compensato a stipendio fisso e può all'occorrenza richiamarlo o provocarne dal Consiglio la sospensione o la destituzione;

8° apre la corrispondenza, ne ordina la registrazione e ne cura il disbrigo;

9° istruisce le pratiche da sottoporsi al Consiglio, a cui rassegna per ciascuna di esse una congrua relazione scritta;

10° sorveglia il funzionamento delle agenzie e dei rappresentanti, nonchè le aziende dei Consorzî e delle Casse agrarie e degli altri clienti debitori;

11° provvede all'adempimento di tutti gli obblighi dello Istituto, derivanti da leggi o da convenzioni, sia direttamente, sia sollecitando l'impiegato, a cui più direttamente l'adempimento incomba;

12° provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

13° rilascia i certificati relativi agli atti dell'Istituto, tranne che non si tratti di segreti d'ufficio;

14° presenta, non più tardi del 1° di marzo, al Consiglio il bilancio dell'esercizio precedente, con una dettagliata relazione sull'andamento della sede o della sezione;

15° sollecita la revisione di cui agli articoli 56 del regolamento generale e 50 del regolamento speciale;

16° cura la trasmissione dei bilanci e degli atti relativi, nonchè d'una copia della propria relazione e di quelle del Consiglio e dei revisori al presidente ed a ciascun componente dell'assemblea;

17° provvede all'invio al Ministero di agricoltura, industria e commercio delle situazioni mensili ed alla pubblicazione dei bilanci e degli altri atti relativi nel foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia;

18° provvede alla trasmissione al Ministero di agricoltura, industria e commercio d'una copia d'ogni verbale del rispettivo Consiglio. Il direttore della sede di Catanzaro provvede inoltre alla trasmissione anche dei verbali dell'assemblea:

19° provvede all'impiego del personale straordinario, previa l'autorizzazione del Consiglio e nei casi urgenti del solo presidente, nonchè al relativo licenziamento;

20° denunzia al Consiglio qualunque irregolarità verificatasi, anche quando abbia già provveduto per rimuoverla.

Art. 39.

Al direttore è vietato in modo assoluto il maneggio di somme dell'Istituto. Pervenendogli per la posta qualsiasi valore, lo deve trasmettere immediatamente alla Cassa, accompagnato dal relativo ordinativo, vistato dal ragioniere.

Art. 40.

È applicabile al direttore l'art. 65 del presente regolamento.

Il direttore ha diritto ad una licenza annua di 30 giorni.

Nelle missioni fuori residenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio (biglietto ferroviario di 1ª classe e centesimi 30 a chilometro sulle vie ordinarie), compete al direttore una indennità di L. 10 al giorno.

Art. 41.

Il rispettivo Consiglio può proporre al ministro d'agricoltura, industria e commercio la sospensione o la revoca del direttore nei casi opportuni.

Art. 42.

I direttori delle sedi e quello della sezione temporanea, riuniti in commissione in Catanzaro, stabiliranno, in esecuzione e conformità del presente regolamento, le modalità per la tenuta della contabilità delle registrazioni e dell'archivio, nonchè i moduli delle domande e dei contratti d'ogni operazione.

La presenza di tre direttori rende valida l'adunanza, che sarà convocata e presieduta dal direttore della sede di Catanzaro, il quale, in caso di parità, avrà voto preponderante.

I presidenti di ciascuna sede e della sezione temporanea potranno assistere all'adunanza.

CAPO V.

Uffizi ed impiegati

Art. 43.

Ciascuna sede avrà:

1° un segretario per i servizi amministrativi;

2° un ragioniere per i servizi di controllo e di contabilità;

3° un ufficiale d'ordine;
4° un inserviente.

La sezione temporanea, oltre al personale stabilito per le sedi avrà un ufficio legale ed un ufficio tecnico.

Art. 44.

In rapporto allo sviluppo degli affari potrà aumentarsi il personale anzidetto su deliberazione dell'assemblea. La sezione temporanea potrà assumere impiegati straordinari, su deliberazione del proprio Consiglio d'amministrazione, pel tempo strettamente necessario, e ne fisserà la retribuzione volta per volta.

Art. 45.

In linea transitoria e fino a quando non sia provveduto alla nomina del personale di ruolo, le sedi e la sezione temporanea assumeranno un solo impiegato straordinario, senza diritto a nomina definitiva, con lo stipendio di L. 100 mensili, ed un inserviente col salario di L. 60.

Art. 46.

L'organico sarà applicato gradatamente a misura che ne risulterà l'effettivo bisogno, a giudizio del Consiglio d'amministrazione.

Art. 47.

L'ufficio tecnico legale è formato:
1° di un avvocato;
2° di un procuratore;
3° di un ingegnere civile;
4° di tre geometri.

Art. 48.

L'avvocato, il procuratore, l'ingegnere ed un geometra avranno la loro residenza in Catanzaro, gli altri due geometri saranno destinati uno a Cosenza è l'altro a Reggio, salvo ad essere richiamati presso la sezione temporanea per le esigenze del servizio nel qual caso non avranno diritto ad indennità di missione.

Tutti avranno il loro ufficio presso la sezione temporanea ed i due geometri, pel tempo che resteranno a Consenza ed a Reggio, presso le rispettive sedi dell'Istituto.

Art. 49.

Lo stipendio annuo è fissato in:
L. 4500 per l'avvocato;
L. 2500 pel procuratore;
L. 4500 per l'ingegnere;
L. 2500 per i geometri;
L. 3000 per i ragionieri;
L. 2500 per i segretari;
L. 1500 per gli ufficiali d'ordine;
L. 900 per gl'inservienti.

Lo stipendio è corrisposto in rate mensili posticipate, dalla data della effettiva assunzione in servizio, sotto trattenuta delle quote dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 50.

Tutti gl'impiegati saranno nominati dai rispettivi Consigli di amministrazione, in base a concorso per titoli o per esame, o per titoli ed esame insieme.

Le modalità e le condizioni del concorso saranno determinate, volta per volta, dai rispettivi Consigli d'amministrazione.

Art. 51.

Gl'impiegati non acquisteranno la stabilità dell'ufficio se non dopo un anno di effettivo esperimento ed a seguito di espressa conferma delle rispettive Amministrazioni.

Art. 52.

L'ingegnere ed i geometri s'intenderanno assunti in servizio soltanto pel tempo in cui sarà strettamente richiesta l'opera loro. Trascorso questo termine, a giudizio dell'Amministrazione, saranno licenziati col preavviso di due mesi, senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Art. 53.

Tutti gl'impiegati, inclusi i direttori, hanno diritto all'aumento del decimo del loro stipendio per ogni sessennio di servizio e non oltre i tre.

Art. 54.

L'avvocato avrà diritto ad un quarto del compenso che sarà effettivamente incassato dall'Amministrazione per ciascuna causa vinta. Il procuratore avrà diritto ad un quarto dei diritti ed onorari di procuratore che saranno effettivamente incassati dall'Amministrazione per ciascuna causa vinta.

Le liquidazioni potranno a giudizio dell'Amministrazione eseguirsi in linea amichevole e transattiva con le parti soccombenti ed i diritti dell'avvocato e del procuratore saranno calcolati nella misura sopra stabilita, sempre sull'incasso effettivo.

Art. 55.

Pel disimpegno di missioni fuori l'ordinaria residenza, ordinate dalle rispettive Amministrazioni spetterà all'avvocato ed all'ingegnere un'indennità giornaliera di L. 8, oltre al rimborso delle spese di viaggio (biglietto ferroviario di seconda classe e centesimi 25 a chilometro sulle vie ordinarie).

Spetterà agli altri impiegati, oltre al rimborso delle spese di viaggio, calcolate come sopra, un'indennità giornaliera di L. 6.

Art. 56.

Gl'impiegati dipendono dai direttori; la dipendenza tra loro è determinata dal grado in ragione dello stipendio.

Art. 57.

L'assenza degl'impiegati nelle ore d'ufficio non può aver luogo che per motivi di servizio; qualora dovessero allontanarsi dall'ufficio durante l'orario devono ottenerne consenso dal direttore.

Ciascun Consiglio d'amministrazione ha facoltà di accordare, per turno, a tutti gl'impiegati, se le esigenze del servizio lo permettono, una licenza ordinaria non superiore, salvo casi straordinari, a 30 giorni all'anno fermo pel direttore il disposto dell'art. 40.

Art. 58.

L'avvocato, oltre a coadiuvare il direttore nell'esame dei titoli presentati a corredo delle domande per la concessione dei mutui, si occupa della redazione dei relativi contratti ed in generale presta l'opera sua legale in tutti gli affari che riguardano la sezione temporanea e ne assume la difesa in tutte le liti davanti qualunque magistrato. L'avvocato ha l'obbligo di dare pareri su quanto potrà essere richiesto dalle sedi dell'Istituto e di assumerne la difesa davanti la magistratura di Catanzaro.

Art. 59.

Il procuratore coadiuva l'avvocato in ogni affare da questi affidatogli, ha la rappresentanza legale della sezione nelle cause e, per il buon esito di esse, adempie a tutti gli obblighi inerenti al suo ministero.

Egli, se richiesto, assume la rappresentanza legale delle sedi nelle cause davanti le autorità giudiziarie di Catanzaro.

Art. 60.

L'ingegnere coadiuva il direttore nell'esame tecnico delle domande per le concessioni di mutui, compilando analoga relazione, e presta l'opera sua tecnica in tutti gli affari della sezione. Egli cura direttamente ed a mezzo dei suoi dipendenti l'accertamento dei lavori di ricostruzione e di riparazione, che eseguiranno od

hanno eseguito i mutuatari, in rapporto anche alle condizioni di stabilità. Egli inoltre adempie ad ogni altra mansione demandatagli dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 61.

I geometri coadiuvano l'ingegnere in tutte le sue incombenze ed adempiono a tutto quanto verrà dallo stesso o dai direttori ordinato.

Art. 62.

Il ragioniere deve tenere in corrente, sotto la sua personale responsabilità, oltre ai libri di contabilità principali ed ausiliari, il giornale genarale, nel quale deve notare quotidianamente le operazioni dell'Istituto. Di ciascuna specie di operazioni il ragioniere terrà una contabilità speciale e nel rispettivo conto, in apposite colonne, registrerà distintamente le operazioni compiute direttamente dalla sede, quelle compiute pel tramite dei rappresentanti e quelle eseguite con le Casse ed i Consorzi agrari.

Le scritture relative al servizio di Cassa devono corrispondere costantemente con quelle tenute dal Banco di Napoli, secondo le norme concordate. Il ragioniere deve inoltre disimpegnare tutti gli altri servizi di natura contabile.

Art. 63.

Il segretario archivista provvede alla tenuta del protocollo di tutti gli affari e coadiuva il direttore nel disbrigo della corrispondenza ufficiale.

Egli è responsabile della custodia dei documenti che gli vengono affidati, i quali non possono per verun motivo essere trasportati fuori dell'ufficio. È tenuto altresì a disimpegnare tutti gli altri servizi amministrativi dell'Istituto, dei quali può essere incaricato.

Per le piccole spese d'amministrazione il segretario ha un fondo di cassa di L. 200, ed alla fine di ogni mese deve render conto al Consiglio di tutte le spese fatte e produrre i relativi documenti giustificativi portanti il visto del direttore.

Art. 64.

L'ufficiale d'ordine è adibito ai lavori d'archivio e di copiatura ed è tenuto a prestar l'opera sua, a seconda delle esigenze del servizio, per i lavori di contabilità o di altra natura.

Art. 65.

È assolutamente vietato a tutti gl'impiegati l'esercizio privato delle professioni o l'assunzione di altro impiego, anche presso privati.

Art. 66.

Gl'impiegati tutti sono tenuti a conservare il più scrupoloso segreto sopra quanto abbia riguardo alla gestione dell'Istituto. Essi debbono prestare l'opera loro, anche durante il tempo non compreso nell'orario stabilito dal Consiglio, senza acquistare diritto ad alcuna straordinaria retribuzione e non possono, allegando il proprio grado, ricusarsi di disimpegnare qualsiasi lavoro richiesto da temporanea urgenza.

Art. 67.

Gli impiegati che manchino ai doveri di disciplina ed ufficio sono sottoposti alla censura da infliggersi per iscritto dal direttore.

Essi possono essere sospesi o revocati dal Consiglio nei seguenti casi:

1° abituale trascuranza nel pagare i debiti;

2° ripetute assenze dall'ufficio;

3° simulazione di malattia ed altre gravi infrazioni della disciplina;

4° recidive nelle infrazioni disciplinari.

La sospensione importa dispensa dall'ufficio e dallo stipendio, e non può essere inflitta per un termine maggiore di 30 giorni.

La destituzione dev'essere senz'altro inflitta dal Consiglio in uno dei seguenti casi:

a) condanna penale reputata disonorevole;

b) ubbriachezza abituale;

c) dolosa violazione del segreto d'ufficio;

d) collusione in pregiudizio dell'Istituto;

e) grave indelicatezza nelle proprie mansioni.

CAPO VI.

Servizio di Cassa

Art. 68.

Per il servizio di Cassa, di cui agli articoli 27 e 38 del regolamento speciale 27 gennaio 1907, n. 29, ed all'art. 29 del regolamento generale 24 dicembre 1906, n. 670, le succursali del Banco di Napoli in Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria apriranno rispettivamente alle locali sedi dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III » un conto corrente fruttifero, e simile conto corrente sarà anche aperto dalla succursale di Catanzaro alla sezione temporanea in Catanzaro.

Art. 69.

Il conto corrente sarà ad interesse reciproco alla ragione dell'uno per cento in più dei conti correnti ordinari.

Le somme riscosse dalla succursale del Banco divengono fruttifere, escluse le frazioni di lira, a cominciare dal giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione.

Le somme pagate cessano di essere fruttifere dal giorno precedente quello dell'effettuato pagamento.

Il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno la succursale procederà di ufficio alla chiusura del conto corrente per la capitalizzazione dell'interesse.

Art. 70.

I versamenti nel conto corrente, in conseguenza di riscossioni, ed i prelevamenti, in dipendenza di pagamenti, possono essere fatti per qualsiasi somma; i prelevamenti però sempre nel limite del disponibile del conto.

Art. 71.

Le riscossioni e i pagamenti in nome e per conto della sede correntista sono fatti dalla locale succursale del Banco, in base rispettivamente ad ordinativi di incasso e ad ordinativi di pagamento, i primi firmati dal direttore della sede correntista e vistati per la registrazione dal ragioniere; i secondi firmati anche dal presidente della sede stessa.

Per le riscossioni ed i pagamenti in nome e per conto della sezione temporanea, gli ordinativi sono emessi dalla sezione sulla succursale del Banco in Catanzaro, presso la quale è il conto corrente.

Art. 72.

Gli ordinativi di incasso sono staccati da un libro a matrice.

La sezione temporanea potrà, per la riscossione delle rate di mutui, emettere anche ordinativi collettivi corredati da liste di carico, o ruoli dei mutuatari, distintamente compilati per ciascuna delle succursali calabresi del Banco presso cui deve verificarsi la riscossione.

Per la consegna alla locale succursale del Banco, gli ordinativi di incasso dovranno essere dalla sede o sezione emittente accompagnati da apposito elenco descrittivo, in duplice esemplare, nel quale saranno anche specificati i titoli (vaglia del tesoro, fedi di credito, vaglia cambiari, vaglia postali e somme in danaro), che eventualmente fossero allegati agli ordinativi. Un esemplare dell'elenco, con gli annessi ordinativi e titoli, rimarrà presso il cassiere; l'altro, con la firma di ricevuta del cassiere medesimo e con il visto del ragioniere, sarà restituito alla sede o sezione correntista.

Gli elenchi dovranno essere firmati dagli stessi funzionari chiamati ad avvalorare gli ordinativi.

Art. 73.

Effettuata la riscossione, il cassiere rilascierà ricevuta col visto del direttore della succursale del Banco, staccandola da apposito bollettario.

Art. 74.

I versamenti si effettuano presso la Cassa della succursale del Banco, tranne che non trattisi di versamenti da parte dello Stato.

Art. 75.

Per i pagamenti, la sede e la sezione correntista faranno rispettivamente uso di speciali ordinativi, che sono anch'essi staccati da un libro a matrice, devono portare il nome della sede o sezione correntista e contenere le seguenti notizie:

a) numero d'ordine, data e somma in cifre da pagare;

b) specificazione della locale succursale del Banco presso la quale è il conto corrente, e che deve procedere al pagamento;

c) persona o ente a cui va fatto il pagamento;

d) indicazione della somma in tutte lettere;

e) cenno della causale del pagamento;

f) firme e bollo della sede o sezione emittente.

Art. 76.

Gli ordinativi di pagamento di cui nell'articolo precedente non sono cedibili. Essi sono di regola pagabili in contanti all'intestatario, la cui firma deve essere conosciuta dal cassiere.

Il pagamento potrà anche farsi dalla succursale del Banco, se così è espressamente detto nel relativo ordinativo, mediante fede di credito, vaglia cambiario o vaglia postale, girati alla persona o all'ente indicato dalla sede o sezione correntista, e l'ordinativo va emesso al nome del cassiere del Banco.

Il titolo in tal modo formato è ritirato dalla sede o sezione correntista per farne invio all'interessato.

Il ritiro del titolo è fatto dal direttore della sede o sezione correntista, o da chi per esso espressamente all'uopo delegato.

Art. 77.

Nel caso previsto dal comma secondo dell'articolo precedente, gli ordinativi devono essere accompagnati da un elenco riassuntivo in duplice esemplare, firmato dagli stessi funzionari chiamati ad avvalorare gli ordinativi.

Gli ordinativi dovranno essere descritti nell'elenco secondo l'ordine progressivo di emissione.

La succursale del Banco rilascia ricevuta dell'elenco, dopo accertatane la concordanza con gli annessi ordinativi.

Art. 78.

A fianco a ciascuna partita dell'elenco, di cui all'articolo precedente, la succursale del Banco indicherà la data e il numero della rispettiva fede, vaglia cambiario o vaglia postale, con dichiarazione, per numero ed ammontare dei titoli, firmato dal cassiere e vistato dal ragioniere.

Un esemplare dell'elenco così compilato, con annessi i relativi titoli, sarà ritirato dal direttore della sede o sezione correntista, o da chi per esso.

L'altro esemplare, che rimarrà presso la succursale del Banco, conterrà la dichiarazione del detto direttore di ricevuta dei titoli.

Art. 79.

Per i pagamenti di spese fisse, come stipendi, assegni, ecc. ecc., la sede correntista ha facoltà di emettere ordinativi collettivi, corredati dagli elenchi e ruoli nominativi dei percipienti, i quali firmeranno per quietanza negli elenchi stessi.

Eguale facoltà è data alla sezione correntista.

Art. 80.

La succursale del Banco, ai fini del servizio di cassa della locale sede dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III », terrà i seguenti registri:

1° bollettario d'introito per le ricevute d'incasso;

2° giornale d'introito;

3° giornale di esito.

In base a tali elementi la succursale del Banco compilerà la situazione giornaliera di Cassa che conterrà la dimostrazione degli introiti e degli esiti del giorno, non che l'elenco delle somme eventualmente ancora da incassare e da pagare

Copia della situazione sarà inviata alla sede correntista.

Per il servizio di Cassa della sezione temporanea, la succursale del Banco di Catanzaro farà uso di modelli identici a quelli stabiliti per le sedi e formerà la corrispondente situazione giornaliera di Cassa, copia della quale invierà alla sezione medesima, entro cinque giorni da quello cui il rendiconto si riferisce.

Al 31 dicembre di ciascun anno le succursali del Banco restituiranno con lettera di accompagnamento, alle locali sedi correntiste, e la succursale di Catanzaro anche alla sezione temporanea, gli ordinativi di incasso e di pagamento rimasti ineseguiti, ritirandone ricevuta. Nella stessa lettera sarà anche fatta menzione degli ordinativi complessivi non incassati o non pagati completamente, indicandosi per ciascuno di essi l'ammontare primitivo e la somma alla quale l'ordinativo rimane ridotto, somma che non potrà poi essere riscossa o pagata dalla succursale del Banco senza un nuovo ordinativo.

Art. 81.

Alla fine di ciascun anno le sedi e la sezione temporanea rimborseranno alle succursali del Banco le spese postali inerenti al servizio di Cassa di cui nei precedenti articoli.

Art. 82.

Il servizio di Cassa per conto delle singole sedi correntiste e della sezione temporanea, nei modi e termini stabiliti nei precedenti articoli, è fatto rispettivamente dalle locali succursali del Banco in tutti i giorni, nelle ore stabilite per il servizio al pubblico.

Art. 83.

Per lo svolgimento delle operazioni interne presso le singole filiali del Banco e per la responsabilità del personale chiamato ad adempierle, sono applicate le disposizioni stabilite dal regolamento generale e dalle istruzioni di servizio del Banco medesimo.

Art. 84.

I moduli e registri devono essere forniti alle succursali del Banco rispettivamente dalle sedi e dalla sezione.

Art. 85.

Il servizio di Cassa non si estende alle operazioni d'incasso delle cambiali.

Per tali operazioni, e semprechè le cambiali sieno pagabili sulla piazza ove risiede la filiale del Banco o su piazze della Provincia bancabili per il Banco, la sede dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III » potrà tuttavia valersi della locale succursale del Banco nei modi e con le norme e condizioni stabilite dagli ordinamenti del Banco stesso.

Avvenuto l'incasso, la relativa valuta sarà dalla locale succursale del Banco indicata alla sede correntista, perchè possa emettere l'ordinativo d'incasso e di accreditamento nel conto corrente fruttifero, a forma degli articoli precedenti.

Del pari detto servizio di Cassa non comprende il pagamento delle cedole delle cartelle di emissione della sezione temporanea, pel quale pagamento potranno tuttavia prendersi accordi con la Direzione generale del Banco.

Capo VII.

Agenzie

Art. 86.

Le agenzie possono essere istituite nei capoluoghi di circonda-

rio, ma l'impianto di ciascuna dev'essere deliberato dall'assemblea ed approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 87.

A ciascuna agenzia è preposto un agente. Egli esercita nel rispettivo circondario una parte delle funzioni direttive, salvo a render conto del suo operato, non soltanto al Consiglio, ma anche al direttore, da cui immediatamente dipende.

Art. 88.

In ogni agenzia, oltre all'agente, vi sarà un impiegato subalterno straordinario.

L'agente dovrà prestare idonea cauzione nella misura da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione della rispettiva sede.

Le operazioni delle agenzie saranno deliberate dai Consigli di ammistrazione delle sedi da cui dipendono.

CAPO VIII.

Rappresentanti agrari

Art. 89.

Ciascuna sede può avere in ogni Comune della rispettiva Provincia uno o più rappresentanti, che costituiscono altrettanti organi locali dell'Istituto. Essi assumeranno il titolo di rappresentanti agrari.

Art. 90.

I rappresentanti agrari procurano e propongono affari, e sono compensati col 50 per cento degli utili netti sugli affari conchiusi pel loro tramite.

Essi inoltre relativamente a tali affari:

1° possono riscuotere gli acconti ed anche il saldo, salvo l'obbligo di versare o rimettere, ad ogni richiesta, le somme riscosse alla Cassa, sopra ordinativi emessi dalle sedi;

2° possono chiedere sequestri conservativi o procedere a pignoramento o convenire in giudizio i debitori inadempienti o sospetti di probabile inadempienza;

3° possono, in generale, fare nel nome dell'Istituto quant'altro crederanno utile pel ricupero delle somme impiegate pel loro tramite e dei relativi interessi e spese.

All'uopo i rappresentanti agrari saranno muniti di apposita procura e d'un duplicato dell'originale titolo cambiario relativo agli affari conchiusi pel loro tramite.

Le spese pei connati atti, se occorreranno, potranno essere anticipate dall'Istituto, sempre che, dietro analoga istanza del rappresentante, vengano volta a volta autorizzate dal Consiglio.

Una speciale autorizzazione del Consiglio occorre altresì per concedere ai debitori, alla scadenza, una dilazione, con o senza nuove garanzie, o per convenire qualsiasi novazione.

Di tali limitazioni sarà fatto cenno nella procura.

Art. 91.

I rappresentanti agrari, d'altra parte:

1° garantiscono del proprio e solidalmente il pagamento delle somme impiegate pel loro tramite e dei relativi interessi e spese. All'uopo negli effetti cambiari firmeranno per « avallo »;

2° rispondono d'ogni danno e d'ogni nuova spesa che a causa dei loro atti abbia subito l'Istituto, salvo l'azione penale, nel caso di abuso del mandato.

Art. 92.

Nè le facoltà dell'art. 90, nè gli obblighi dell'articolo precedente pregiudicano menomamente quella qualunque azione che l'Istituto, in caso d'inadempienza, sia pure temibile, è sempre in facoltà di spiegare sia contro il rappresentante, sia direttamente contro il debitore principale, salvo, in quest'ultimo caso, l'obbligo di denunziare i relativi atti anche al rappresentante.

Art. 93.

Le somme che i rappresentanti agrari riscuoteranno o pagheranno per conto della rispettiva sede formeranno oggetto d'un conto corrente fruttifero col reciproco interesse del 4 per cento, a partire dal giorno successivo ad ogni pagamento od incasso e liquidabile volta per volta.

La posizione del conto corrente, sino al giorno precedente, deve essere espressa in ogni lettera, sia dell'Istituto, sia del rappresentante. La mancanza di opposizione o di osservazioni nella rispettiva risposta importa accettazione della posizione comunicata.

Art. 94.

I rappresentanti agrari hanno l'obbligo:

1° di dare gratuitamente ed in qualunque tempo gli opportuni chiarimenti sugli affari conchiusi pel loro tramite;

2° di dare esatte informazioni su qualunque persona e su ogni affare, salvo in questo caso il rimborso delle apposite spese postali e di ogni altra spesa effettiva;

3° di giovarsi, occorrendo, dell'opera di un avvocato o d'un causidico avanti il tribunale o la pretura locali, designato dal Consiglio della sede;

4° di partecipare al rispettivo sindaco d'avere assunta la rappresentanza dell'Istituto e di ricevere le domande di prestito o mutuo che in conseguenza possono essere presentate a lui per semplice trasmissione, a norma dell'art. 31 del regolamento speciale.

Art. 95.

I rappresentanti agrari, in garentia dei loro obblighi, daranno una congrua cauzione, sia pure mercè fidejussione.

CAPO IX.

Informatori

Art. 96.

Ciascuna sede può avere, a giudizio del rispettivo Consiglio di amministrazione, in ogni Comune della rispettiva Provincia, informatori palesi e segreti.

Le modalità per la nomina di essi saranno determinate dai Consigli di amministrazione.

TITOLO III.

Operazioni delle sedi

CAPO I.

Generalità

Art. 97.

Qualsiasi operazione delle sedi dev'essere coordinata al credito agrario.

I mutuatari sono obbligati d'esibire un conto preventivo ed un conto consuntivo dei lavori, e di restituire il supero dei prestiti e mutui non occorso ai lavori stessi, previa una corrispondente diminuzione degli interessi.

Art. 98.

Quando una somma mutuata per uno scopo sia stata investita a tutt'altro oggetto, o quando, senza l'acquiescenza dell'Istituto, non sia stata restituita la parte non occorsa per lo scopo convenuto, l'Istituto può non solamente far risolvere il contratto, ma anche esigere per tale trasgressione una penale in ragione del 2 per cento del capitale mutuato, senza pregiudizio d'ogni altro danno e degli interessi che sono sempre dovuti.

Se le somme mutuate furono adoperate per favorire l'emigrazione propria o d'altrui, la detta penale sarà del 10 per cento del capitale mutuato.

Art. 99.

Le spese conservative occorse dopo compiuta un'operazione, per

colpa dei debitori, sono fruttifere d'interesse alla stessa ragione di quella convenuta per l'operazione relativa.

Art. 100.

Le domande di prestiti, anticipazioni e mutui e di qualsiasi altra sovvenzione, devono essere distinte per ciascuna operazione e saranno fatte in conformità di appositi moduli. Nelle domande e nei contratti sarà espressamente dichiarato che i richiedenti intendono sottoporsi a tutte le relative condizioni stabilite dal presente regolamento, quando anche non tutte espressamente indicate nelle domande e nei contratti, più specialmente per quanto riguarda:

1° la destinazione delle somme allo scopo convenuto e la restituzione di quelle eccedenti il bisogno;

2° l'indivisibilità degli obblighi, anche nel rapporto degli eredi del debitore;

3° il diritto dell'Istituto di fare ispezionare, per mezzo d'un suo amministratore, impiegato, rappresentante od incaricato l'azienda agraria del debitore;

4° l'obbligo del debitore, salvo l'eccezione di cui nel primo capoverso dell'art. 112, di pagare o rimettere le somme dovute nel Comune ov'è posta la sede creditrice, quand'anche pel debito eccezionalmente fosse stata rilasciata una cambiale senza l'indicazione del luogo di pagamento o con l'indicazione del luogo di pagamento in Comune diverso;

5° il diritto dell'Istituto di trattenersi, meno che per le operazioni estinguibili con rate d'ammortamento, il convenuto interesse anticipatamente per tutta la durata dell'operazione, e di percepire un interesse, alla stessa ragione convenuta, anche sulle nuove erogazioni che, per causa del debitore, dovesse fare durante l'operazione;

6° l'obbligo del debitore d'esibire, ad ogni richiesta, la quietanza al corrente d'ogni imposta, fitto, canone, ecc.

7° l'obbligo dello stesso debitore di preavvisare all'istituto il giorno fissato pel ricolto dei frutti, l'opportunità di sostituire il bestiame o di fare qualsiasi altra notevole novità nei fondi e sulle cose relative al debito;

8° l'obbligo sempre del debitore di perfezionare il contratto fra 15 giorni dalla comunicazione della definitiva accettazione, considerandosi diversamente come abbandonata la relativa domanda;

9° l'accettazione del debitore delle penali cennate nell'art. 98, nonchè della ragione dell'interesse praticato dall'istituto anche per quelli in mora;

10° la cessione a favore dell'istituto delle somme eventualmente dovute, in caso d'infortunio, dalle compagnie di assicurazione per la perdita o il deterioramento degli stabili o delle cose che garentiscono il credito.

Art. 101.

L'istituto, ove occorra, avrà cura di richiedere nel contratto la elezione di domicilio del debitore per l'eventuale notifica degli atti e di stabilire il patto espresso dell'immediata risoluzione del contratto, in caso d'inadempienza di una qualsiasi determinata condizione, oltre quella cennata nell'art. 98.

Art. 102.

Le domande prenderanno un numero d'ordine di presentazione Tuttavia saranno preferite quelle relative a somme minori, quelle di agricoltori che coltivano direttamente i fondi e quelle che offrono maggiori garentie.

Art. 103.

A corredo delle domande l'istituto può chiedere, a seconda dei casi, i seguenti documenti;

a) la quietanza dell'esattore relativa all'ultimo trimestre;

b) le quietanze al corrente dei canoni, censi e fitti, nonchè dell'eventuale tassa di successione, se pendente il triennio dalla relativa apertura;

c) la dimostrazione della proprietà, del possesso e della libertà ipotecaria dei fondi;

d) i capitoli matrimoniali o la dichiarazione del richiedente che essi non esistono, corredata, occorrendo, da un atto notorio;

e) qualunque altro documento ritenuto opportuno.

Art. 104.

Il croce-segno dei debitori principali analfabeti nelle obbligazioni, anche cambiarie, è ammesso fino a L. 1500. Esso però, in conformità dell'art. 16 della legge 23 gennaio 1887, deve essere controfirmato da due testimoni validi ed autenticato da un notaio o dal sindaco o dal conciliatore.

I fideiussori debbono apporre sempre la loro firma od obbligarsi nei modi ordinari di legge.

Art. 105.

Prima di accordare qualsiasi prestito o mutuo, il Consiglio curerà di sentire, nei limiti del possibile, il parere del titolare della cattedra ambulante, o del direttore della scuola agraria, o di altro tecnico.

Art. 106.

Sono vietati:

1° le malleverie reciproche;

2° i prestiti ed i mutui a chi si trovi impegnato, sia pure come mallevadore, in altre operazioni in sofferenza;

3° i prestiti e mutui a favore degli amministratori ed impiegati della rispettiva sede o da costoro garantiti;

4° i pegni di derrate o d'altro e le ipoteche;

5° lo sconto dei titoli di deposito e di pegno.

Art. 107.

Saranno stabilite per le varie operazioni quelle scadenze che meglio contemperino il vantaggio dei debitori da un lato, e la sicurezza dell'Istituto dall'altro.

Art. 108.

L'Istituto può esigere che una o tutte le firme in qualsiasi scrittura o cambiale siano legalmente autenticate.

In ogni caso, scorsi 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione con la quale sia definitivamente accolta una domanda se il richiedente non curerà di perfezionare il contratto, sarà considerata come abbandonata la domanda, salvo nuova deliberazione del Consiglio.

Art. 109.

Insieme col contratto di prestito, anticipazione o mutuo, l'Istituto può esigere il rilascio di una o più corrispondenti cambiali stese su moduli dati dallo Istituto stesso.

Art. 110.

Il debitore è obbligato di pagare puntualmente la rata d'imposta fondiaria, i canoni, i censi, i fitti, che scadono durante una operazione. In mancanza può l'Istituto pagarli per lui, addebitandolo inoltre dei corrispondenti interessi.

Art. 111.

Il montare di ciascun prestito o mutuo, al netto degli interessi e spese fatte, sarà accreditato al mutuatario a conto corrente fruttifero, e verrà ritirato da costui in una o più volte, previo analogo ordinativo dalla Cassa della locale succursale del Banco di Napoli, o, se così egli preferirà, gli sarà inviato a sue spese, rischio e scelta, mercè vaglia cambiario o postale, o con fede di credito.

Art. 112.

Le somme a saldo o anche in conto di quelle dovute, saranno

pagate alla Cassa indicata nell'articolo precedente, oppure saranno inviate al direttore della sede per mezzo di vaglia o fede di credito. Le somme dovranno subito essere versate, anche in quest'ultimo caso, alla Cassa sopra ordinativi in conformità dell'art. 71 del presente regolamento.

L'obbligo di pagare o di rimettere le somme dovute nel Comune ov'è posta la sede creditrice, è imprescindibile anche nelle ipotesi contemplate nel n. 4 dell'art. 100, nei quali casi esso costituisce un obbligo di natura civile e per sè stante, indipendente cioè dalla forma e dal titolo cambiario.

Le somme dovute possono altresì essere pagate o rimesse al rispettivo rappresentante agrario, quando però si riferiscono ad operazioni fatte per il suo tramite e purchè il debitore non sia stato avvertito, con lettera raccomandata, della revoca della relativa procura. Questo pagamento, in ogni caso, non avrà effetto verso l'Istituto finchè non gli sarà comunicato.

Art. 113.

Il debitore non è intieramente liberato se, oltre al pagamento delle somme dovute, non abbia avuto la relativa quietanza del direttore, nè questi può rilasciarla se non sia prima accertato che il pagamento sia stato fatto in regola, cioè nei modi stabiliti nell'articolo precedente.

Art. 114.

Gli acconti di somme dovute produrranno a favore del debitore un interesse alla stessa ragione del corrispondente debito. Tale interesse verrà accreditato pure in escomputo del debito stesso.

Art. 115.

Non è consentito alle sedi di fare operazioni al di fuori di quelle contemplate dagli articoli 28 del regolamento speciale in conformità degli articoli 53, 54 e 55 della legge 25 giugno 1906 n. 255.

Art. 116.

Per poter raccogliere depositi passivi fruttiferi, sia a risparmio, sia mediante buoni a scadenza fissa, dovranno le sedi ottenere speciale autorizzazione per decreto Reale.

Art. 117.

Quando sia intervenuta tale autorizzazione e siasi iniziato il servizio dei depositi passivi, le sedi dovranno limitare il risconto del proprio portafogli ad una somma che non oltrepassi la metà del loro patrimonio.

Art. 118.

Le sofferenze al termine di ciascun esercizio saranno passate a perdita, ed i ricuperi dovranno essere calcolati a benefizio di quell'anno nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Saranno considerati in sofferenza i crediti di qualsiasi natura verso enti caduti in liquidazione o in fallimento, e verso privati falliti, e tutti i crediti per capitale, interessi ed accessori per il recupero dei quali sia iniziata una procedura giudiziale.

CAPO II.

Specie diverse delle operazioni

§ I. — *Prestiti agli agricoltori.*

Art. 119.

La prima specie di operazioni è costituita dai prestiti agli agricoltori, e nei medesimi è impiegato principalmente il patrimonio iniziale di ciascuna sede.

Art. 120.

L'interesse non può essere superiore al 5 0[0 all'anno.

Art. 121.

Questi prestiti sono concessi a favore di:

1° piccoli proprietari, enfiteuti, usufruttuari ed usuari;
2° coloni parziari;
3° affittuari di fondi rustici che non abbiano subaffittato.

Art. 122.

La concessione può esser fatta per uno dei seguenti oggetti:
1° per la raccolta;
2° per la coltivazione;
3° per le sementi;
4° per i concimi;
5° per le materie anticrittogamiche, insetticide e simili;
6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

Per i primi cinque oggetti, l'Istituto gode il privilegio legale stabilito negli articoli 1958, n. 5, e 1960 del Codice civile, 7 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, 5 della legge 7 luglio 1901, n. 334, 23 della legge 29 marzo 1906, n. 100.

Per l'oggetto indicato nel n. 6 può, mercè una convenzione sussidiaria, stabilirsi un privilegio speciale a norma degli articoli 1 a 14 della citata legge del 23 gennaio 1887 e del relativo regolamento.

Art. 123.

I prestiti per gli scopi indicati nei numeri 1 a 5 dell'articolo precedente non possono essere accordati a ciascun richiedente in somma superiore a L. 1000 complessivamente, nè avere durata maggiore di un anno.

Art. 124.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame e quelli per l'acquisto di macchine, possono giungere i primi a L. 2000, per la durata di due anni, i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni.

Art. 125.

Al primo giorno d'ogni mese sarà diramato il pubblico avviso di cui all'articolo 31 del regolamento speciale, e fra i 15 giorni successivi gli agricoltori presenteranno, per essere tenute presenti nell'assegnazione ordinaria dei prestiti, al rappresentante locale dell'Istituto od al sindaco, le loro domande, accompagnate dai documenti opportuni, tra cui il conto preventivo del relativo fabbisogno.

Art. 126.

Il rappresentante od il sindaco, spirati i 15 giorni dell'avviso, trasmetteranno le domande, elencate, al presidente della rispettiva sede, manifestando parere sulla moralità e puntualità dei richiedenti e sulla entità, convenienza ed utilità d'ogni singolo prestito richiesto. Essi inoltre, essendone in grado, attesteranno l'esattezza delle notizie di fatto contenute nella domanda. Questi pareri ed attestati sono garantiti dal segreto d'ufficio.

Art. 127.

Il rappresentante farà un elenco a parte delle domande che devono essere considerate come procurate pel suo tramite e delle quali egli intenda assumere la garanzia solidale a norma dell'articolo 91.

Art. 128.

Le domande, stese sopra moduli distribuiti gratuitamente da ciascuna sede, devono essere sottoscritte o crocesegnate dai richiedenti, e devono indicare:

a) il nome, cognome, paternità e domicilio eletto del richiedente;

b) la sua qualità, e cioè se proprietario, enfiteuta, usufruttuario, usuario, colono parziario o affittuario;

c) l'ammontare del prestito domandato;

d) l'uso e la destinazione del prestito;

e) il tempo della restituzione;

f) l'indicazione sommaria dei fondi posseduti o coltivati dal richiedente;

g) il nome, cognome, paternità, condizione e domicilio del garante e l'indicazione di qualsiasi altra malleveria offerta dal richiedente;

h) la formale accettazione di tutti gli obblighi relativi alla operazione richiesta e nascenti dal presente regolamento.

Art. 129.

Il Consiglio, previa l'opportuna istruzione e tenuti presenti gli articoli 33 e seguenti del regolamento speciale, e quanto è stabilito dal presente regolamento, decide sulla domanda. Ove l'accolga, può richiedere quelle garanzie personali o reali che ritiene opportune.

Art. 130.

Ammesso definitivamente il prestito, l'interessato ne sarà avvertito da rappresentante agrario locale o dal sindaco a mezzo del messo comunale, e si darà luogo al rilascio della relativa cambiale o alla compilazione della relativa scrittura, o all'una e all'altra cosa insieme, secondo la deliberazione del Consiglio.

Si darà luogo altresì all'adempimento delle formalità occorrenti per le garanzie convenute.

Art. 131.

Perfezionato il contratto, sarà sborsato o rimesso il netto della somma impiegata, nei modi stabiliti dall'art. 111.

§ 2. — *Anticipazioni ai Consorzi ed alle Casse agrarie.*

Art. 132.

L'Istituto può fare anticipazioni, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie debitamente costituite, che si propongono l'esercizio di una o più delle operazioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, col nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;

4° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;

5° fare saggi, analisi ed esperimenti, diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi, promuovere, agevolare e tutelare, in qualsiasi guisa, gli interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

Art. 133.

Perchè i Consorzi e le Casse agrarie possano avere anticipazioni, occorre che siano costituiti a forma di Società cooperative o che siano riconosciuti come enti morali.

Art. 134.

I Consorzi e Casse agrarie, che vogliano ottenere le anticipazioni, devono stendere le relative deliberazioni in apposito libro di verbali e tenere una speciale contabilità e registrazione, in guisa da rendere agevole e chiaro ogni possibile controllo da parte dell'Istituto sovventore.

Art. 135.

Le anticipazioni sono fatte nei limiti che saranno determinati dal Consiglio di ciascuna sede, il quale determinerà inoltre il fido che per le Casse non può essere superiore al rispettivo capitale versato. L'interesse sulle anticipazioni, che sarà fissato dal Consiglio di ciascuna sede, dovrà essere minore di uno per cento, in confronto di quello stabilito per le operazioni di cui al paragrafo precedente.

Art. 136.

Per ottenere le anticipazioni, i Consorzi e le Casse agrarie devono presentare al Consiglio d'amministrazione della sede posta nel capoluogo della rispettiva provincia:

1° una domanda nella quale dev'essere indicata la somma richiesta e gli scopi ai quali è destinata;

2° un estratto della situazione dei conti, a data corrente, dell'Istituto richiedente;

3° una copia dello statuto organico e del regolamento interno, quando questo esista;

4° l'elenco dei soci o clienti, a vantaggio dei quali si chiede l'anticipazione in rapporto ad uno degli scopi distinti nei vari numeri dell'articolo 132, e le corrispondenti domande dei soci o clienti stessi.

Quando, trattandosi di acquisti collettivi di sementi, concimi ed altre materie, non si possa, per circostanze eccezionali, dare l'elenco preventivo delle domande, può darsi invece il contratto o la fattura di acquisto ed uno stato preventivo della distribuzione.

Art. 137.

Indipendentemente dalla valutazione delle condizioni economiche degli Istituti richiedenti, il Consiglio d'amministrazione nelle concessioni dei prestiti, qualora il credito, a ciascuno di essi aperto, superi il capitale versato, o quando lo reputi necessario, può stabilire che la concessione dell'anticipazione sia subordinata ad una garazia personale, da prestarsi in solido da tutti o solo da alcuni amministratori, o anche da una a più persone estranee all'Amministrazione; ovvero ad una garantia Reale, preferibilmente in titoli emessi o garantiti dallo Stato; o anche, se si tratti di anticipazioni per vendite collettive, al pegno dei prodotti immagazzinati o alla cessione dei titoli di deposito presso magazzini altrui.

Art. 138.

Nel caso di garentie reali, le relative anticipazioni, sempreché le condizioni dell'Istituto sovventore lo permettano, possono estendersi ai tre quinti dei corrispondenti valori, indipentemente da ogni altra anticipazione e garantia.

Art. 139.

Le anticipazioni sono concesse mercè lo sconto di una corrispondente cambiale, che non potrà avere una scadenza maggiore di un anno, nè essere rinnovata.

Art. 140.

Il netto ricavo sarà accreditato all'Istituto sovvenuto nel rispettivo conto corrente, che sarà fruttifero del reciproco interesse alla stessa ragione seguita nello sconto, e dovrà essere chiuso alla scadenza della relativa cambiale.

Art. 141.

L'Istituto sovventore, esercita la vigilanza sugli Istituti sovvenuti, anche quando occorra, mediante speciali ispezioni.

Esso all'uopo ha le facoltà:

di controllare l'azione economico-finanziaria e la esatta applicazione delle leggi, degli statuti e dei regolamenti, anche per accertare se, nella pratica esplicazione dei loro ordinamenti, gl'Istituti sovvenuti non si discostino dalle rispettive norme statutarie e regolamentari;

di verificare l'uso fatto del fondo eventualmente assegnato alle operazioni di credito agrario, con speciale riguardo ai prestiti fatti mediante sconto di cambiali emesse per gli scopi di cui

all'art. 122 e la sua equa distribuzione; accertando se venne data la preferenza alle domande pei prestiti di cui all'art. 102, a quelle per prestiti in natura, segnatamente in strumenti e materie utili alla coltura, e in generale, alle domande per prestiti di minore importanza;

di verificare il conto dei profitti e delle perdite e la conseguente assegnazione alla riserva; la integrità e la consistenza dell'investimento della medesima; la giusta applicazione degli interessi, il prezzo di rivendita dei generi acquistati per conto dei committenti ai termini dell'art. 132, n. 1, assicurandosi così che la elevatezza di esso non si risolva in una misura d'interesse superiore al 5 per cento.

Potrà anche direttamente accertarsi, o invigilare, a che le sovvenzioni fatte dagli Istituti intermedi abbiano la destinazione agricola convenuta, avvalendosi all'uopo di suoi speciali delegati.

Art. 142.

I risultati delle ispezioni debbono essere comunicati all'Istituto ispezionato.

Riscontrandosi violazione di legge, di regolamenti o di statuti, il direttore della sede ne darà notizia al Ministero di agricoltura industria e commercio.

§ 3. — *Mutui agrari.*

Art. 143.

Ai mutui agrari sono adibiti, nella misura che verrà fissata dai rispettivi Consigli di amministrazione delle sedi:

la terza parte degli avanzi di ogni esercizio del bilancio della sezione temporanea;

le somme costituenti il proprio fondo di riserva, dopo investitone in titoli di Stato una parte non inferiore al decimo del patrimonio iniziale.

Art. 144.

I mutui agrari possono essere fatti:

1° per la costruzione di case coloniche;

2° per la costruzione di stalle;

3° per la costruzione di strade poderali e per la dotazione di acqua potabile ai fondi da colonizzare, mediante pozzi, utilizzazione di sorgenti o anche cisterne razionali;

4° per la ricostruzione dei vigneti distrutti dalla fillossera e per impianto di oliveti e frutteti.

Art. 145.

A garanzia dei mutui del precedente articolo l'Istituto potrà stipulare a suo favore il privilegio speciale contemplato dagli articoli 22, 23 e 28 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276.

Art. 146.

I mutui agrari saranno fatti mediante appositi rogiti da un notaio di fiducia dell'Istituto; sono fruttiferi dell'interesse alla ragione non superiore al 4 per cento annuo, ma liquidabile a semestre; sono restituibili a rate semestrali in un periodo di tempo non maggiore di 10 anni, nei primi tre dei quali saranno pagabili i soli interessi, nei successivi si aggiungerà la rata di ammortamento.

Art. 147.

Le somministrazioni delle somme mutuate saranno fatte ratealmente, a misura che procedono i lavori ed in base agli stati di avanzamento, formati o controllati da periti di fiducia dell'Istituto.

Art. 148.

Le domande pei mutui agrari, la relativa istruzione e la compilazione dei relativi contratti sono regolati dalle stesse norme ed istruzioni contenute nel titolo IV pei mutui della sezione temporanea, per quanto applicabili.

Nella stipulazione del contratto si terrà presente l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1888, n. 5166.

§ 4. — *Impieghi obbligatori e temporanei - Oneri obbligatori.*

Art. 149.

Quando, a norma delle rispettive disposizioni di legge, debba farsi acquisto di titoli di Stato, saranno preferiti i titoli di rendita, se si tratti d'impiego permanente; o i buoni del tesoro, se d'impiego temporaneo.

L'acquisto e la vendita di tali titoli sarà fatta per mezzo della locale succursale del Banco di Napoli, ed i titoli acquistati, devono essere depositati a custodia presso la succursale stessa.

Art. 150.

Negl'impieghi temporanei saranno preferiti i depositi fruttiferi presso la locale succursale del Banco di Napoli. Il Consiglio però potrà disporre anche l'acquisto di buoni del tesoro e il deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 151.

Per la manutenzione delle stazioni di monta saranno tenute presenti le relative istruzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO IV.

Operazioni della sezione temporanea

CAPO I.

Generalità

Art. 152.

In conformità dell'art. 17 della legge, alla sede di Catanzaro è annessa una sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati, allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e le riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto.

I mutui suddetti sono ammortizzabili in 30 anni. Al pagamento delle annualità, comprensive degl'interessi e dell'ammortamento, i mutuatari contribuiranno nella misura del 2.75 per cento sull'ammontare del capitale mutuato, rimanendo il resto a carico dell'Istituto sovventore.

Art. 153.

A rinfrancare l'Istituto della differenza, a garantirlo dalle possibili perdite, il tesoro gli verserà annualmente per 30 anni la somma di L. 1,000,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 154.

Le Casse di risparmio, gl'Istituti di credito fondiario e gl'Istituti ordinari e cooperativi di credito potranno far mutui ai privati alle stesse condizioni e per l'oggetto indicato nell'art. 17 della legge, a mezzo della sezione temporanea, che rimborserà la differenza delle annualità in misura non superiore al 2.50 per cento.

Art. 155.

Il patrimonio della sezione temporanea si compone:

1° della somma di 3,000,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro in 3 esercizi a cominciare dall'esercizio 1906-907;

2° della somma di 3,000,000 prelevata dal fondo elargito dalla beneficenza privata, versato alla Banca d'Italia;

3° della somma di L. 4,500,000 concessa a titolo di concorso dal Banco di Napoli, che saranno versate in 30 annualità;

4° dell'eventuale contributo di altri Istituti.

Art. 156.

La sezione temporanea ha facoltà di emettere cartelle fino a 5 volte la dotazione dei 6,000,000 di che ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, al saggio del 3.75 per cento, nei limiti ed in corrispondenza dei mutui creati.

La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio, le So-

cietà d'assicurazione e gl'Istituti d'emissione sono autorizzati ad acquistare le dette cartelle, le quali sono pure ammesse nelle operazioni di pegno.

Art. 157.

Il capitale iniziale di 6,000,000, insieme ai frutti, formerà il fondo di garanzia. Sarà da principio adoperato quale capitale di esercizio per fare ai danneggiati i mutui di favore di che all'articolo 17 della legge. A misura che si renderà disponibile sarà impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Tale impiego, in ogni caso, dovrà essere completato dopo scaduti i termini stabiliti dall'art. 24 della legge per la concessione dei mutui e per la somministrazione delle somme mutuate.

Capo II.

Domande di mutuo

—

Art. 158.

I privati, che vorranno fruire delle disposizioni della legge, dovranno, a tutto il 27 luglio 1908, presentare la domanda di mutuo, corredata dai documenti giustificativi, alle direzioni delle rispettive sedi, in conformità dell'art. 22 della legge, salvo il disposto del n. 3 dell'art. 162.

Le sedi dovranno fornire gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esamineranno la regolarità dei documenti esibiti a corredo della domanda.

Art. 159.

Le domande di mutui, dopo istruite dalla rispettiva sede, saranno trasmesse alla sezione temporanea e prenderanno un proprio numero di presentazione, secondo il quale dovranno essere sottoposte al Consiglio, salvo la preferenza alle somme minori domandate per la ricostruzione e la riparazione delle case abitate dagli stessi richiedenti ed ai casi in cui il dilazionare i lavori potrebbe apportare danni maggiori all'edificio. Questa preferenza varrà anche per stabilire il numero di presentazione fra le domande pervenute contemporaneamente.

Quando però il direttore della sezione temporanea troverà incompleta la documentazione, restituirà la pratica con gli opportuni rilievi alla rispettiva sede. La presentazione delle domande, anche non documentate, salva dalla decandenza del termine.

Art. 160.

Ottemperatosi a quanto prescrive l'articolo precedente ed a quant'altro prescrive l'art. 37 del regolamento generale, la pratica sarà infine sottoposta al Consiglio.

Esso, prima di decidere definitivamente, può alla sua volta richiedere nuovi atti d'istruzione.

Art. 161.

In ogni caso i mutui non sono definitivamente deliberati in conformità del secondo capoverso dell'art. 32, se non in seguito al parere dell'ufficio legale e tecnico, e del direttore e con almeno 4 voti favorevoli. Il direttore, istruite le domande sulla scorta di tutti i documenti ed elementi d'informazione che valgano a dare completa cognizione sull'ammissibilità o meno di ciascuna operazione, le presenta senza indugio al Consiglio d'amministrazione, con apposita relazione scritta, che deve contenere il suo motivato avviso sul rigetto o sull'accoglimento di esse, determinando, in questo ultimo caso, le somme che si possono concedere a mutuo.

Capo III.

Istruzioni generali

—

Art. 162.

Le istruzioni, che bisognerà tener presenti per la concessione dei mutui, sono le seguenti:

1° le domande di mutuo si fanno in carta senza bollo, sui moduli a stampa forniti gratuitamente dalla rispettiva sede od anche dalla sezione temporanea, per mezzo dei sindaci, e saranno redatte in doppio esemplare;

2° le domande dovranno essere presentate entro il termine fissato dalla legge 11 luglio 1907, n. 534, cioè a tutto il 27 luglio 1908;

3° i danneggiati dovranno presentare le loro domande alla direzione della rispettiva sede o anche a quella della sezione temporanea, la quale curerà di rimetterle alla rispettiva sede per la prima istruzione.

Nei Comuni, nei quali l'Istituto non abbia organi propri, la domanda potrà essere trasmessa, a mezzo del sindaco, al direttore della sede di ciascuna Provincia.

4° l'Istituto tratta le operazioni dei mutui direttamente con gl'interessati.

Non è dovuto da costoro compenso od onorario per qualsiasi prestazione di opera per l'istruzione o la concessione dei mutui, eccetto per la compilazione delle perizie di che alle lettere *d* ed *e* del n. 8 delle presenti istruzioni, e di quelle di cui alla lettera *a*, del n. 9;

5° il mutuo può chiedersi non solo pei lavori che devono ancora eseguirsi per riparare o ricostruire gli stabili danneggiati, o distrutti, ma anche per quei lavori già eseguiti anteriormente alla domanda di mutuo;

6° possono pure valersi dei benefici della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli usufruttuari degli edifici danneggiati o distrutti, e i creditori ipotecari, sempre che il proprietario non abbia prodotta domanda di mutuo a tutto il 27 giugno 1908.

L'usufruttuario, od il creditore ipotecario, che voglia avvalersi di tale sua facoltà, deve notificare, per mezzo di un ufficiale giudiziario, il suo intendimento al proprietario, con diffida di significargli se persista nella sua astensione. La notificazione deve essere fatta anche agli altri creditori iscritti, agli usufruttuari ed usuari, nonchè al presidente della sezione temporanea.

Spirato il termine per la presentazione delle domande (27 luglio 1908) senza opposizione da parte del proprietario, e senza che il medesimo abbia presentato domanda di mutuo, l'atto della notificazione predetta tiene luogo della domanda, e il richiedente dovrà presentare, entro il 27 del successivo mese di agosto, direttamente alla sezione temporanea, i documenti prescritti;

7° quando lo stabile, per la cui riparazione o ricostruzione si chiede il mutuo, è gravato da iscrizioni ipotecarie, la domanda fatta dal proprietario danneggiato deve essere notificata a tutti i creditori iscritti a mezzo di un ufficiale giudiziario;

8° la domanda di mutuo per lavori da eseguirsi, dovrà essere corredata:

a) del certificato storico catastale dello stabile pel quale si chiede il mutuo;

b) dei certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni ipotecari, i quali devono essere richiesti in capo del richiedente e di chiunque ebbe in tutto, od in parte, il dominio del fabbricato distrutto o danneggiato, a risalire al 1° gennaio 1866 almeno;

c) dei documenti necessari per dimostrare la provenienza e proprietà dello stabile distrutto o danneggiato, in modo da risalire ad oltre un trentennio;

d) della perizia giurata sull'importanza e capacità del fabbricato prima del disastro, e sull'entità dei danni subìti;

e) della perizia in cui sia distinta la spesa strettamente necessaria pei lavori di riparazione o di costruzione, escluso ogni abbellimento od ampliamento, e salvo quella maggiore strettamente necessaria per l'applicazione delle norme di sicurezza e stabilità di cui al R. decreto 16 settembre 1906, n. 511. Alla perizia deve unirsi il tipo dei lavori di costruzione o di riparazione da eseguirsi;

f) dell'atto di notifica della domanda di mutuo, eseguita a mezzo dell'uffiziale giudiziario, ai creditori iscritti sullo stabile distrutto o danneggiato;

g) di una dichiarazione, autentica, di adesione dei creditori ipotecari o degli usufruttuari, nel caso che il proprietario, per un giustificato motivo da indicarsi nella domanda, intenda ricostruire lo stabile su di un'area diversa dalla antica;

h) del certificato rilasciato dall'agente delle imposte attestante l'ammontare dell'imposta erariale principale verso lo Stato gravante sullo stabile nell'anno 1905;

9° a corredo delle domande di mutuo per lavori già eseguiti, devono esibirsi i documenti indicati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *f*, ed *h*, nel numero precedente, ed anche la dichiarazione di cui alla lettera *g*), qualora i creditori ipotecari e gli usufruttuari non abbiano riassunto la loro ipoteca sulla nuova costruzione. Dovranno inoltre esibirsi:

a) la perizia indicante la spesa sostenuta per le riparazioni o ricostruzioni eseguite esclusa quella riferibile ad ampliamento od abbellimento, e le condizioni degli edifici riparati o ricostruiti, nei riguardi della stabilità;

b) il certificato del prefetto della Provincia dal quale risulti, se ed in quale misura, il Governo abbia concorso per la riparazione o ricostruzione;

10° per comprovare la proprietà degli stabili distrutti o danneggiati occorrono i seguenti documenti:

se si tratta di trapassi tra vivi: i vari atti di acquisto colla prova della relativa trascrizione per quelli soggetti a tale formalità, e muniti di tutti i requisiti che sono necessari per la loro validità;

se si tratta di trapassi per causa di morte: i certificati di morte dell'autore o degli autori, i titoli in forza dei quali, quegli che si afferma erede, ebbe devoluta l'eredità, cioè:

a) per le successioni testate: gli atti testamentari e gli atti giudiziari di notorietà, comprovanti la mancanza di altri testamenti ed eredi;

b) per le successioni intestate: gli atti giudiziali di notorietà, comprovanti la mancanza di altri testamenti, con le indicazioni delle persone chiamate alla successione intestata, e insieme tutto ciò che valga a certificare la qualità di erede;

c) per le successioni tanto testate quanto intestate: gli atti di divisione o l'estratto dello stato di famiglia del defunto con l'indicazione della data di nascita dei componenti la famiglia stessa;

11° i certificati delle iscrizioni e trascrizioni di cui alla lettera *b*) del n. 8 potranno essere prodotti dopo che il Consiglio di amministrazione avrà deliberata la concessione del mutuo, e prima di procedersi alla stipulazione del relativo contratto, e frattanto i direttori delle sedi della sezione temporanea potranno richiedere ai conservatori delle ipoteche le occorrenti notizie ipotecarie con moduli speciali;

12° le perizie di cui alle lettere *e*) del n. 8, ed *a*) del n. 9, dovranno, a cura delle sedi, essere vidimate dall'ufficio del genio civile.

All'uopo le sedi le riuniranno per Comune, e le invieranno ai rispettivi uffici del genio civile;

13° l'ufficio del genio civile, per procedere alla vidimazione delle perizie, dovrà, mediante una o più visite in ciascun Comune a seconda le necessità:

a) verificare se i lavori indicati in perizia siano o siano stati necessari, e se nei medesimi siano state o saranno tenute presenti le norme prescritte per la sicurezza e stabilità degli edifici;

b) accertare, con gli elementi locali di spesa, l'esattezza dei calcoli presentati nelle perizie;

14° nel caso di notevole differenza tra le somme chieste e quelle proposte dal genio civile, senza che le ragioni di esse appariscano con sufficiente evidenza, e se il danneggiato lo richiederà, il Consiglio d'amministrazione potrà provocare dall'ufficio del genio civile la revisione della perizia.

La spesa relativa sarà, in ogni caso, a carico del richiedente, il quale avrà l'obbligo di depositare preventivamente la somma ritenuta occorrente;

15° le perizie di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 8, e quella di cui alla lettera *a*) del n. 9 devono essere compilate da ingegneri, architetti o geometri;

16° qualora dai documenti prodotti non si potesse desumere il legittimo possesso dello stabile, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) certificato della Giunta comunale constatante che, al tempo del terremoto, 8 settembre 1905, il richiedente era, da oltre un anno, nel legittimo possesso del fabbricato alla costruzione od alla riparazione del quale ha servito, o dovrà servire la somma richiesta a mutuo, o che, per il fabbricato medesimo, trovasi, in nome proprio, o di coloro dai quali l'acquistò, iscritto nei ruoli dell'imposta fabbricati;

b) atto di notorietà assunto dal pretore del mandamento, o dal giudice conciliatore del luogo nel quale esiste il fabbricato, con l'intervento di quattro testimoni giurati, dal quale risulti che il richiedente, all'epoca del terremoto, era, da oltre un anno, nel legittimo possesso del fabbricato per il quale ha fatto domanda di mutuo, e che in tale possesso si trova tutt'ora.

Il certificato della Giunta municipale, e l'atto di notorietà di cui sopra, compilati in conformità degli appositi moduli, dovranno rimanere depositati, per 15 giorni, nella segreteria del Comune, e di questo deposito verrà nello stesso giorno in cui sarà fatto, o nel successivo, data notizia al pubblico, a cura del sindaco, mediante avviso da rimanere affisso alla porta della casa comunale, per lo spazio di 15 giorni.

Una copia di detto avviso, autenticata dal sindaco, verrà, da questo, immediatamente trasmessa al prefetto della Provincia, il quale ne ordinerà la pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari.

L'adempimento di questa formalità sarà accertata dal segretario comunale, mediante processo verbale vidimato dal sindaco, e, di questo verbale, verrà consegnata copia al richiedente il mutuo.

Trascorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso alla casa comunale, e nel giornale degli annunzi giudiziari, senza che sia stato presentato, per mezzo di uffiziale giudiziario, alla sede della sezione temporanea atto di legale opposizione alla concessione del mutuo, nell'avviso medesimo indicato, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto, ed a consentire, sull'edifizio pel quale il mutuo venne domandato, la iscrizione ipotecaria a termini e per gli effetti di cui agli articoli 25 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e 45 del regolamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670;

17° i ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, anche per comprovare la proprietà, la libertà, ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti, gratuitamente, dai pubblici uffici.

Per ottenere la gratuità degli atti di cui sopra, gli interessati devono produrre un certificato, in carta libera del sindaco, attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo consentito dalla legge a favore dei danneggiati del terremoto;

18° i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi alla domanda per concessione di mutuo, qualora la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la riparazione o ricostruzione della casa ipotecata.

Tale opposizione deve, dai creditori iscritti, notificarsi al presidente del Consiglio d'amministrazione della sezione temporanea a mezzo di un uffiziale giudiziario, entro 15 giorni dalla ricevuta notificazione della domanda del proprietario;

19° il Consiglio d'amministrazione della sezione temporanea delibera sulle domande di mutuo e sulle opposizioni dei creditori ipotecari, o degli usufruttuari, e fa notificare le sue deliberazion agli interessati, dai sindaci, a mezzo dei messi comunali;

20° contro le decisioni del Consiglio d'amministrazione, concernenti le opposizioni dei creditori o degli usufruttuari, è ammesso ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro 15 giorni dalla data della notifica della decisione;

21° i proprietari di stabili distrutti hanno facoltà, per un giustificato motivo, da indicarsi nella domanda di mutuo, di ricostruire lo stabile sopra un'area diversa dall'antica, ma sempre nell'ambito del centro abitato ove era situato il fabbricato distrutto;

22° i mutui si faranno esclusivamente in numerario;

23° nell'ammissione delle domande di mutuo, sarà data la preferenza a quelle presentate per somme minori dai proprietari ed usufruttuari per la ricostruzione e riparazione di case abitate dagli stessi richiedenti, che non abbiano potuto provvedere, con mezzi propri, all'esecuzione dei necessari lavori;

24° il mutuatario avrà l'obbligo:

a) di osservare nei lavori di ricostruzione e di riparazione le norme prescritte per la sicurezza e stabilità degli edifizi, approvate con R. decreto 15 settembre 1906, n. 511;

b) di eseguire i lavori nel termine massimo che sarà stabilito nel contratto, e che non potrà essere maggiore di due anni a partire dal giorno della stipula;

c) d'impiegare le somme somministrate per lo scopo cui sono destinate;

d) di corrispondere alla sezione temporanea, a titolo d'interesse, il 2 0|0, in ragione di anno, sulle somme effettivamente somministrate;

e) di sottostare all'ammortamento del mutuo nel periodo di tempo corrispondente a 30 anni, diminuiti del tempo decorso dalla prima all'ultima somministrazione;

f) di pagare al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno l'importo delle semestralità, che saranno determinate dopo l'ultima somministrazione;

g) di assicurare contro i danni dell'incendio, per una somma non inferiore a quella ottenuta a mutuo, e presso una delle Compagnie di assicurazione, che saranno indicate dal Consiglio d'amministrazione della sezione temporanea in un apposito elenco, il fabbricato pel quale si ottenne la concessione del mutuo;

25° la somma consentita a mutuo sarà, dall'Istituto mutuante, somministrata in più rate, a cominciare dalla data del contratto, ed in un termine non maggiore di 2 anni;

26° nel contratto di mutuo sarà pattuita la indivisibilità.

Qualora lo stabile, per morte, o per vendita, o per qualsiasi altro titolo passasse nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa, o terzi, con o senza divisione, gli eredi, gli aventi causa, od i terzi debbono notificare giudizialmente alla sezione temporanea come essi sono sottentrati nel possesso e godimento dello stabile ipotecato.

L'atto di notifica deve contenere l'elezione di domicilio di essi eredi, aventi causa, o terzi nel luogo del tribunale nel cui circondario è situato lo stabile.

Anche il marito deve denunziare l'atto dotale col quale si costituisce in dote lo stabile già ipotecato alla sezione temporanea;

27° in forza del contratto di mutuo, sarà iscritta ipoteca a favore della sezione temporanea per il capitale, per gli interessi sulle somministrazioni rateali, per gli interessi di mora sulle annualità non pagate, e per le spese giudiziarie.

Tali iscrizioni ipotecarie avranno, per legge, priorità sopra ogni altra iscrizione preesistente, o saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche;

28° il contratto di mutuo concesso dovrà stipularsi, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della concessione, nella sede della sezione temporanea in Catanzaro, col ministero di un notaio indicato dalla sezione temporanea stessa, è tenendo presente quanto sarà stabilito nella deliberazione del Consiglio d'amministrazione con la quale si è fatta la concessione. Per i mutuatari che ne faranno richiesta il direttore della sezione temporanea delegherà per la stipulazione dei contratti i direttori delle rispettive sedi con procura speciale la cui spesa andrà a carico del mutuatario. Possono anche delegarsi altre persone per la stipula dei contratti nei Comuni ove si stimi opportuno ed alle condizioni di cui sopra.

Nel contratto sarà tassativamente indicato tutto quanto è previsto dall'art. 40 del regolamento generale approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670 e dall'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1888, n. 5166 e verrà stabilito tutto ciò che si riterrà necessario a garantire l'Istituto;

29° completati i lavori di costruzione e di riparazione pei quali venne concesso il mutuo, si procederà alla liquidazione e capitalizzazione degli interessi eventualmente non pagati sulle somministrazioni rateali, e si determinerà il numero delle rate di ammortamento da pagare, l'ammontare di ciascuna rata e la data in cui scadrà la prima semestralità.

Il tutto dovrà risultare da atto pubblico, da rogarsi come al precedente n. 28 e coll'intervento del mutuatario;

30° le spese tutte occorrenti per la stipula dei contratti e per qualsiasi altro oggetto, saranno a carico del mutuatario, ma potranno essere anticipate dall'Istituto, e conglobate nell'ammontare del mutuo.

Gli onorarî dei notai sono, per legge, ridotti alla metà;

31° sono nulle le cessioni dei mutui concessi per la costruzione o per la riparazione dei fabbricati;

32° il mutuatario ha facoltà di rimborsare anticipatamente la totale quota di capitale messa a suo carico;

33° in caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento, decorrerà sulle stesse l'interesse di mora nella ragione che verrà determinata dal Consiglio della sezione temporanea, non mai superiore però del 4 per cento annuo;

34° pel procedimento di espropriazione in caso di mancato pagamento del mutuo concesso, si seguiranno le disposizioni in vigore per gli Istituti di credito fondiario.

Capo IV.

Norme per la stipulazione dei contratti di mutuo, per la somministrazione rateale delle somme concesse e per l'accertamento dei lavori di costruzione o riparazione eseguiti

—

Art. 163.

Le norme per la somministrazione rateale delle somme concesse a mutuo, per l'accertamento dei lavori di costruzione o riparazione eseguiti, e per la stipula dei contratti sono le seguenti:

1° la somma consentita a mutuo pei lavori da iniziare all'atto della concessione, sarà somministrata in non meno di tre ed in non più di cinque rate, e secondo che sarà determinato nella deliberazione di concessione;

2° la prima rata sarà somministrata all'atto della stipula: tale rata, nei casi di ricostruzione del fabbricato distrutto, non potrà essere superiore ad un decimo dell'intera somma concessa a mutuo, e, nei casi di lavori di riparazione, non potrà essere superiore ad un terzo dell'intero;

3° nella determinazione delle rate l'ultima non dovrà mai essere superiore ad un quinto dell'intera somma concessa, e sarà somministrata dopo accertato che i lavori, per i quali il mutuo fu concesso, furono completati ed eseguiti secondo le norme di stabilità degli edifici, approvate col R. decreto 16 settembre 1906, n. 511;

4° le altre rate saranno somministrate dietro accertamento dei lavori eseguiti sino al momento della richiesta;

5° l'accertamento dei lavori di costruzione o di riparazione nei casi in cui le somme date a mutuo vengano somministrate in più rate, si farà mediante accesso sul posto di un funzionario

dell'ufficio tecnico della sezione temporanea, o di altra persona tecnica di sua fiducia e designata dal Consiglio di amministrazione;

6° l'incaricato dell'accertamento dei lavori dovrà presentare una relazione sommaria contenente:

a) il computo dei lavori eseguiti;

b) l'importo di essi a norma dei prezzi adottati nella perizia allegata alla domanda di concessione e vistata dal genio civile;

c) la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti secondo le norme di stabilità contenute nel regolamento 16 settembre 1906;

7° qualora dalla relazione suddetta risulti che i lavori eseguiti ammontano ad un valore inferiore alle somme precedentemente somministrate, o che non furono eseguiti secondo le norme del citato regolamento 16 settembre 1906, ne sarà data partecipazione al mutuatario, diffidandolo, con lettera raccomandata, a mettersi in regola, e si sospenderà ogni ulteriore somministrazione;

8° a richiesta del mutuatario, e dopo che avrà adempiuto a quanto gli è stato prescritto con la lettera di diffida, si procederà ad un novello accertamento dei lavori, nei modi sopra indicati.

Le spese di questo secondo accertamento saranno a carico del mutuatario;

9° in seguito alla notificazione della deliberazione di concessione del mutuo secondo le norme stabilite nell'art. 39 del regolamento generale 24 dicembre 1906, e, nel termine di sei mesi, sotto pena di decadenza, si procederà alla stipula del contratto;

10° il contratto sarà scritto in carta senza bollo;

11° il versamento delle somme concesse a mutuo, e nei tempi e nella misura che verranno stabiliti dalla deliberazione di concessione, sarà fatta dalla Cassa del Banco di Napoli contro ordinativi di pagamento, firmati dal presidente e dal direttore e vistati dal ragioniere della sezione.

La restituzione delle somme concesse si farà nelle epoche stabilite dal contratto, versando alla Cassa del Banco di Napoli le somme corrispondenti agli ordinativi d'incasso firmati dal direttore e vistati dal ragioniere.

Disposizioni generali.

Art. 164.

Per il bilancio, per la revisione dei conti, per l'erogazione degli utili e degli avanzi, per la vigilanza governativa e per quant'altro non sia stato espressamente contemplato dal presente regolamento, saranno strettamente osservate le norme contenute nella legge 25 giugno 1906, n. 255, nel regolamento generale approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670, e nel regolamento speciale approvato con R. decreto 27 gennaio 1907, n. 29.

Visto si approva:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elenco, in ordine di merito, dei concorrenti risultati idonei nel concorso a 20 posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo del genio civile, indetto col decreto Ministeriale 21 giugno 1907:

1. Emanueli Emanuele, con punti 241 — 2. Sciarra Oscar, id. 228 — 3. De Capua Antonio, id. 226 — 4. Gallo Luigi, id. 225 — 5. Maravigna Federico, id. 221 — 6. Zinni Francesco Paolo, id. 221 — 7. Labate Domenico, id. 221 — 8. Antonucci Nicola, id. 220 — 9. Stoppani Francesco, id. 220 — 10. Pecini Giuseppe, id. 219 — 11. Cavallari Egisto, id. 219 — 12. Bruno Enrico, id. 219 — 13. Vieri Adamo, id. 217 — 14. Cangini Giovanni, id. 217 — 15. Sabatella Costantino, id. 215 — 16. Tellone Adolfo, id. 214 — 17. Polidori Augusto, id. 214 — 18. Dattilo Ottavio, id. 212 — 19. Reale Romolo, id. 212 — 20. Africa Antonino, id. 212 — 21. Lauricella Vincenzo, id. 212 — 22. Barbieri Angelo, id. 211 — 23. Amantea Giovanni, id. 211.

24. Lauriano Giuseppe, con punti 210 — 25. Falangola Armando, id. 210 — 26. Troili Lionello, id. 210 — 27. Villani Costantino, id. 209 — 28. Iappelli Alfredo, id. 207 — 29. Cutolo Antonio, id. 206 — 30. Finocchi Giuseppe, id. 205 — 31. Fumo Mario, id. 205 — 32. Pasca Raffaele, id. 204 — 33. Rocca Romeo, id. 204 — 34. Ajò Angelo, id. 204 — 35. Regattieri Silvio, id. 204 — 36. Triossi Guido, id. 204 — 37. Fiore Alberico, id. 203 — 38. Capua Andrea, id. 203 — 39. Serano Umberto, id. 203 — 40. Lodetti Umberto, id. 202 — 41. Corcioni Filippo, id. 201 — 42. Buonanoma Giuseppe, id. 201 — 43. Vaccaroni Decio, id. 201 — 44. Sabatino Ernesto, id. 199 — 45. Marinaro Oronzo, id. 199 — 46. Anzani Felice, id. 198 — 47. De Zio Salvatore, id. 198 — 48. Bottino Ernesto, id. 198 — 49. Satta Armando, id. 197. — 50. Tocchi Antonio, id. 197 — 51. Maglietto Eugenio, id. 196. — 52. Sampellegrini Augusto, id 196. — 53. Tinti Vincenzo, id. 196 — 54. Cacciavillani Michele, id. 195 — 55. Caruso Guido, id. 195 — 56. Lucarini Aroldo, id. 195 — 57. Macaluso Giuseppe Dogali, id. 195 — 58. Lodolini Armando, id. 195 — 59. Vavusotto Luigi, id. 195 — 60. Pizzicato Giuseppe, id. 194 — 61. Rosati Matteo, id. 194 — 62. Rapisarda Giovanni, id. 194 — 63. Costanzo Cesare, id. 194 — 64. Travisani Francesco, id. 193 — 65. Alatri Angelo, id. 192 — 66. Ruiz y Ballasteros Giuseppe, id. 192 — 67. Grandino Attilio, id. 191 — 68. Buzzonetti Alberto, id. 191 — 69. D'Errico Alberto, id. 191 — 70. Fiorini Giovanni, id. 190 — 71. Guglielmetti Guglielmo, id. 190 — 72. Negri Alessandro, id. 190 — 73. Rodriguez Francesco, id. 189 — 74. Salan Vittorio, id. 189 — 75. Pace Francesco Paolo, id. 189 — 76 Cerruto Roberto, id. 188 — 77. Antico Giovanni, id. 188

78 Di Pietro Giuseppe, con punti 188 — 79. Regolo Mario, id. 188 — 80. Brauer Guglielmo, id. 188 — 81. Genco Bernardo, id. 188 — 82. Agolini Tito, id. 187 — 83. Antony Ezio, id. 187 — 84. Cardone Vincenzo, id. 187 — 85 Scopetani Francesco, id. 187 — 86. Convenevole Vincenzo, id. 186 — 87. Giuliani Ernesto, id. 186 — 88. Zanframundo Giuseppe, id. 185 — 89. Baudino Manlio, id. 185 — 90. Mollo Silvio, id. 185 — 91 Uffreduzzi Carlo, id. 184 — 92. Lilli Agostino, id. 183 — 93. Mosca Giuseppe, id. 183 — 94. Romano Federico, id. 182 — 95. Bellomia Felice, id. 181 — 96. Bajo Carlo, id. 181 — 97. Leggieri Luigi, id. 181 — 98. Attanasio Giuseppe, id. 181 — 99. Zichina Carlo, id. 180 — 100. Amadori Paolo, id. 180 — 101. Stella Prospero, id. 180 — 102. Rosano Alessandro, id. 180 — 103. Saraceno Ignazio, id. 180 — 104. Marino Silvestro, id. 180 — 105. De Lorenzo Antonio, id. 180 — 106. Forte Consalvo, id. 180 — 107. Cassizzi Mario, id. 178 — 108. Vertechi Alfonso, id. 178.

109. Palmieri Antonio, con punti 178 — 110. Serrao Giovannni Battista, id. 178 — 111. Politi Michele, id. 177 — 112. De Sanctis Giovanni Domenico, id. 177 — 113. Ciaccia Giuseppe, id. 177 — 114. Bartolomeo Ezio, id. 176 — 115. Saravo Attilio, id. 175 — 116. Cassini Sigismondo, id 175 — 117. Ventura Mario, id. 175 — 118. Zambonini Luigi, id. 175 — 119. Failla Gioacchino, id. 175 — 120. Caglià Pietro, id. 175 — 121. Tosti Edoardo, id. 175 — 122. Ciceri Giovanni Augusto, id. 175 — 123. Massa Luigi. id. 175 — 124. Buono Angelo, id. 175 — 125. Ziparo Alberto, id. 175 — 126. Messina Alberto, id. 175 — 127. Andretta Francesco, id. 175 — 128. Puntieri Luigi, id. 175 — 129. Greco Agostino, id. 175 — 130. Scarpetta Cesare, id. 170 — 131. Lo Vecchio Musti Pietro, id. 170 — 132. Grimaldi Valentino, id. 170 — 133. Denti Francesco, id. 170 — 134. Biasucci Paolo, id. 169 — 135. Gia-

quinto Roberto, id. 168 — 136. Palermo Arminio, id. 168 — 137. Barca Carlo, id. 168 — 138. Di Segni Ugo, id. 163 — 139. Pintor Carlo, id. 161.

Roma, 29 gennaio 1908.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con R. decreto del 23 agosto 1907, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre successivo:

Grieco Antonio, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Montalbano Ionico, distretto notarile di Matera.

Mazza Leone, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Castel San Giorgio, distretto notarile di Salerno.

Carriero Giovan Battista, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Avigliano, distretto notarile di Potenza.

Gasbarri Michele, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Chieti.

Gigliotti Francesco, notaro residente nel comune di Feroleto Antico, distretto notarile di Nicastro, è traslocato nel comune di Nicastro.

Ferrarini Attilio, notaro residente nel comune di Reggio Emilia è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 26 settembre 1907, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre successivo:

Battagli Michele del fu Filippo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Alia, distretto notarile di Termini Imerese.

Corbo Raffaele, notaro residente nel comune di Castelpoto, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Fragneto Monforte, stesso distretto.

Rivera Ottavio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ornavasso, distretto notarile di Pallanza.

Pedrali Lodovico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Vezza d'Oglio, distretto notarile di Brescia.

Moschini Pasquale, notaro residente nel comune di Crodo, distretto notarile di Pallanza, è traslocato nel comune di Piedimulera, stesso distretto.

Agostinetti Alfredo Mario, notaro nel comune di Cannero, distretto notarile di Pallanza, è traslocato nel comune di Invorio Inferiore, stesso distretto.

Federici Luigi, notaro residente nel comune di Sale Marasino, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Iseo, stesso distretto.

Bertoni Gaetano, notaro residente nel comune di Manerbio, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Nave, stesso distretto.

Stefanachi Raffaele, notaro residente nel comune Gagliano del Capo, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Castrignano del Capo, stesso distretto.

Parisella Giuseppe, notaro residente nel comune di Itri, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Monte San Biagio, stesso distretto.

Smiderle Pietro, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Santa Margherita Ligure, distretto notarile di Chiavari, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Con decreto Ministeriale del 16 ottobre 1907:

È concessa:

al notaro Beretta Luigi, una proroga sino a tutto il 17 gennaio 1908, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Schio;

al notaro Canetto Giovanni, una proroga sino a tutto il 15 aprile 1908, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Settimo Vittone;

al notaro Manfredi Pietro, una proroga sino a tutto il 16 aprile 1908, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Biella.

Economati dei benefizi vacanti.

Con R. decreto del 23 settembre 1907, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1907:

Sono accettate le dimissioni presentate da Longo Pasquale dal posto di vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa dell'economato generale dei benefizi vacanti in Torino.

Sono accettate le dimissioni presentate da Giampà Emilio dal posto di vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa dell'economato generale dei benefizi vacanti di Torino.

Culto.

Con R. decreto del 17 ottobre 1907:

È stato concesso l'*Exequatur* alla Bolla Pontificia, con la quale monsignor Augusto Intreccialaghi è stato canonicamente istituito nella sede vescovile di Caltanissetta di R. patronato.

È stato concesso l'*Exequatur* alla Bolla Pontificia, con la quale monsignor Giuseppe Gandolfi è stato trasferito dal vescovado di Poggio Mirteto a quello di Iesi.

È stato concesso l'*Exequatur* alla Bolla Pontificia, con la quale monsignor Francesco Moretti è stato nominato alla sede vescovile di Terni.

È stato concesso il R. Assenso per l'unione *aeque principaliter* delle due sedi vescovili di Narni e Terni.

Sono stati autorizzati ad accettare:

la fabbriceria parrocchiale di Redona, il legato di una casa ed altri immobili disposto dalla fu Buona Gasparini vedova Astori;

la fabbriceria parrocchiale di Piovà i due legati disposti dal fu sacerdote Giovanni Solaro consistenti l'uno in L. 100 e l'altro in L. 300 di rendita pubblica;

il parroco di San Pietro in Bonzo il legato di L. 10 di rendita pubblica disposto dal fu Antonio Mangiardi;

il parroco di San Gennaro in Galvizzano il legato di un fondo rustico disposto dal fu Antonio De Martino;

la fabbriceria parrocchiale di San Michele in Mezzema, comune di Deiva, il legato di L. 2000 disposto dal fu Domenico Sampietro;

il cappellano curato di San Giovanni Evangelista nella chiesa di Santa Maria a Fibbiana, comune di Montelupo Fiorentino, il legato di una casa con annessa loggetta disposto dal fu Pietro Castellani;

la fabbriceria parrocchiale di Ricaldone il legato di un fondo rustico disposto dal fu Giacomo Garbarino;

l'amministrazione parrocchiale di Sant'Antonio in Vandorno, comune di Biella, il legato dell'annua rendita pubblica di L. 20 disposto dal fu Pietro Levis;

la fabbriceria parrocchiale di Manerba il legato di L. 500 disposto dal fu Antonio Simoni;

la fabbriceria parrocchiale di Colle Umberto, il legato di L. 300 disposto dal fu sacerdote Giacomo Buffoni;

la fabbriceria parrocchiale di San Nicolò in Caneva, comune di Tolmezzo, il legato di L. 500 disposto dalla fu Lucia Cacitti;

il parroco di San Bernardo in Oggiogno, comune di Cannero, il legato di L. 1500 disposto dalla fu Giuseppina Tarchetti vedova Perla;

il parroco di San Bernardino Cremasco, il legato disposto dalla fu Angela Pagani, consistente in una casa con orto;

l'arciprete parroco della cattedrale di Crema, il legato disposto dalla fu Angela Pagani, consistente in una casa;

la fabbriceria parrocchiale di Rebecco d'Oglio, il legato di L. 1000 disposto dalla fu Maria Rebessi ved. Ruvioli;

il subeconomo dei beneficî vacanti di Arezzo, in rappresentanza del vacante beneficio parrocchiale di Sant'Andrea a Mucigliano, in Asciano, la donazione di una casa ed annesso orto offerta dal defunto conte Fabio Chigi Saracini;

la fabbriceria parrocchiale di Villa d'Adda, in rappresentanza della chiesa sussidiaria di Tassudine, la donazione di un tratto di terreno attigue a detta chiesa, fatta da monsignor Achille e Pietro fratelli Locatelli e dalla loro madre signora Albina Ripamonti;

il parroco di Barcellona Pozzo di Gotto, il legato di una porzione del fondo denominato Pagano, disposto dal fu sac. Enrico Mazzeo;

la fabbriceria parrocchiale di Malgrate, il legato della somma di L. 4000 disposto dal fu Giuseppe Morganti;

la fabbriceria parrocchiale di Castello sopra Lecco, la donazione di un tratto di terreno adiacente a quella chiesa, offerta dal sac. Giuseppe Pozzi;

la fabbriceria parrocchiale di Santa Maria Assunta in San Giorgio su Legnano, il legato dell'annua rendita pubblica di L. 16, consolidato 4 per cento, disposto dal fu Luigi Comotti;

il parroco di Pannarano, i due legati disposti dal fu Luigi Lombardi a favore di quella parrocchia, e consistenti il primo in un fondo in contrada Censola, e l'altro nel fondo in contrada Pezza;

la fabbriceria parrocchiale di Tronzano Vercellese il legato di un'annua messa cantata perpetua, disposto dal fu Giovanni Minella ed a ricevere dagli eredi del testatore, in soddisfaizione di tale legato, una cartella di rendita pubblica netta di L. 18.75.

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle Pontificie con le quali furono nominati:

Rajola sac. Vincenzo ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Nola.

Ambrosino sac. Michele ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Nola.

Sangiuliano sac. Luigi ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Lanciano.

Basciano sac. Emidio ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Lanciano.

D'Altri sac. Lucio al canonicato dei SS. Pietro e Paolo nel capitolo cattedrale di Cesena.

Silvestris sac. Mauro al canonicato priorale nel capitolo cattedrale di Bisceglie.

Trotta sac. Michele al canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale di Manfredonia.

Vacca sac. Salvatore al canonicato di Santa Maria di Palmas, o parrochiale nel capitolo cattedrale di Iglesias;

Murgia sac. Giovanni al beneficio parrocchiale di San Pantaleone in Sorso.

Trimagni sac. Pericle al beneficio parrocchiale di San Lorenzo in Agello, comune di Montone.

Fortina sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale di San Domenico in Recetto.

Mannucci sac. Gisleno al beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cerreto d'Esi.

Narracci sac. Giovanni al beneficio parrocchiale di Santa Maria della Stella in Ostuni.

Falchi sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Selve, comune di Urbino.

Rizzetti sac. Riccardo al beneficio parrocchiale di Ognissanti in Arzignano.

Rossi sac. Massimo al canonicato del SS. Crocifisso nel capitolo cattedrale di Città di Castello.

Poragine sac. Nicola al canonicato dei SS. Giovanni e Paolo nel capitolo cattedrale di Teano.

Puppi sac. Carlo al beneficio parrocchiale di San Biagio in Panicale, comune di Licciana.

Dorigo sac. Carlo al beneficio parrocchiale di San Nicolò in Tauriano, comune di Spilimbergo.

Cavalli sac. Francesco al beneficio parrocchiale di San Michele in Corniana di Lesignano Palmia.

Rossi sac. Amato al beneficio parrocchiale di Bardone, comune di Lesignano Palmia.

Risso sac. Carlo al beneficio parrocchiale di San Pietro in Fontanegg, comune di Bavari.

Martelli sac. Antonio al beneficio parrocchiale di San Niccolò in Ferraglia, comune di Vaglia.

Talè sac. Giovanni al beneficio parrocchiale di Solara, comune di Bomporto.

Bronzoni sac. Giovanni al beneficio parrocchiale di San Prospero delle Carpineti.

Sidoli sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale di Pievetta, comune di Castel San Giovanni.

Carinci sac. Domenico ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Veroli.

Cerri sac. Giovanni al beneficio parrocchiale di Mairago.

Laghi sac. Alessandro al beneficio parrocchiale di Santa Maria del Voto in Romiti, comune di Forlì.

Terenziani sac. Luigi al beneficio parrocchiale di Fodico, comune di Poviglio.

Sono stati nominati, in virtù del R. patronato:

Apuzzo sac. Gregorio ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Amalfi.

Rossi sac. Luigi al beneficio coadiutorale nella parrocchia di Soncino.

Fracassi sac. Sebastiano alla parrocchia dei SS. Martino e Leonardo in Foiano della Chiana.

Dini sac. Carlo alla parrocchia dei SS. Andrea e Lucia in Levanella, comune di Montevarchi.

Mazzei sac. Attilio alla cappellania eretta nella chiesa parrocchiale di San Giusto in Suvereto.

Boccassino sac. Antonio al canonicato cantorale nel capitolo cattedrale di Nardò.

Chetta sac. Saverio al canonicato tesorierale nel capitolo cattedrale di Nardò.

Con Sovrana determinazione del 17 ottobre 1907:

È stata autorizzata la concessione del R. *placet* alle Bolle vescovili, con le quali furono nominati:

Ceccatelli sac. Silvio al canonicato della Ripalta nel capitolo cattedrale di Prato.

Casadei sac. Ettore al canonicato di San Giuseppe da Copertino nel capitolo cattedrale di Forlì.

Marino sac. Giustino al canonicato presbiterale nel capitolo cattedrale di Aversa.

Facchi sac. Angelo al canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale di Crema.

Fiorenza sac. Gioacchino ad un canonicato parrocchiale nel capitolo cattedrale di Monreale.

Trolese sac. Domenico al canonicato di San Biagio nel capitolo cattedrale di Padova.

Compagno sac. Giacomo è stato canonicamente istituito nel canonicato primario del capitolo cattedrale di Caltagirone.

Dell'Aquila sac. Domenico e Picccolo sac. Ruggiero sono stati canonicamente istituiti ciascuno in un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Barletta.

Con R. decreto del 20 ottobre 1907:

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle Pontificie, con le quali furono nominati:

Pierotti sac. Giuseppe al canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di Viterbo.

Balestra sac. Luigi al canonicato dei SS. Argeo e Narciso nel capitolo cattedrale di Viterbo.

Iannelli sac. Nicola Maria al canonicato teologale nel capitolo cattedrale di Manfredonia.

Camisa sac. Pompeo al canonicato di Meletolo nel capitolo cattedrale di Parma.

Secondo sac. Bartolomeo al canonicato di Sant'Antonio nel capitolo cattedrale di Alessandria.

Nobellini sac. Paolo al beneficio parrocchiale di Fabbiano, comune di Borgonovo Val Tidone.

Matteucci sac. Umberto al beneficio parrocchiale della SS. Annunziata in Sanginesio.

Contestabile sac. Salvatore al beneficio parrocchiale di San Salvatore e della SS. Annunziata in Croce, comune di Rocchetta.

Boccoleri sac. Cesare al beneficio parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio in Rapallo.

Taddei sac. Crisante al beneficio parrocchiale di San Nicolò Vescovo in Roccastrada.

Mariotti sac. Nicola al beneficio parrocchiale di Coldelce nel comune di Colbordolo.

Sono stati nominati, in virtù del R. Patronato:

Maioli sac. Enea alla mansioneria di massa sotto il titolo dello Spirito Santo nel capitolo cattedrale di Guastalla.

Nardelli sac. Giovanni Battista alla parrocchia della Natività di Maria SS. in Portoferraio.

Sono autorizzati ad accettare:

la fabbriceria parocchiale di San Marco in Milano, la donazione di L. 1500, offerta dalle sorelle Giovannina Besozzi vedova Viganò e Luigi Besozzi in Bossi;

il parroco di M. V. Assunta in Viverone, nella sua qualità di presidente di quell'Amministrazione parrocchiale, il legato di un fondo rustico disposto dal fu Giuseppe Pastoris;

la fabbriceria parrocchiale di Malonno, il legato di L. 500 disposto dal fu Faustino Salvetti;

il parroco di San Giorgio Canavese, i due legati disposti dal fu comm. Ignazio Miglio, consistenti uno nella somma di L. 3775 e l'altro in un appezzamento di terreno boschivo;

il vescovo di Gallipoli, in rappresentanza della parrocchia di quella cattedrale, il legato di una casa disposto dal fu sacerdote Salvatore Felice;

la fabbriceria parrocchiale di San Satiro in Milano, il legato dell'annua rendita pubblica, consolidato 5 0[0, di L. 55, disposto dalla fu Giuditta Foglia vedova Secchi;

la fabbriceria parrocchiale di Montesiro, comune di Besana Brianza, il legato di L. 1000 disposto dal fu Michele Redaelli;

il parroco di San Marco Vecchio in Firenze, tre legati disposti dalla fu Serafina Monticelli vedova Bonaiuti, consistenti il primo in annue L. 60, il secondo in annue L. 100 ed il terzo in un simulacro di Gesù Nazzareno e nella somma di L. 1000;

la fabbriceria parrocchiale di Uboldo, una cartella di rendita pubblica, consolidato 5 0[0, di annue L. 5, consegnata dal signor Ettore Bigatti, in soddisfazione del legato disposto dalla fu Emilia Morandi.

Con Sovrana determinazione del 20 ottobre 1907:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alla Bolla vescovile, con la quale:

Cicerone sac. Ferdinando, già nominato con precedente decreto ad un canonicato semplice di R. Patronato, nel capitolo cattedrale di Teramo, è stato canonicamente istituito nel beneficio medesimo;

ed all'atto capitolare, col quale

Costa sac. Alberto è stato nominato vicario capitolare della diocesi di Borgo San Donnino.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 febbraio, in lire 100.02.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

5 febbraio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	103 45 55	101.58 55	103.08 58
3 1/2 % *netto* .	102.11 25	100 36 25	101.76 65
3 % *lordo*	69 66 67	68.46 67	68.83 05

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 5 febbraio 1908

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.

PAVIA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE comunica un telegramma di ringraziamento della vedova dell'ex-deputato Emilio Farina.

Giuramento.

MENDAIA, giura.

Interrogazioni.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde agli onorevoli Malcangi, Pansini ed altri circa la mancanza di carri nella stazione di Trani ed in genere nelle stazioni del Barese.

Nota che tale deficienza di carri ebbe veramente nei mesi passati a deplorarsi; ma assicura che presentemente il servizio in tutte le stazioni del Barese procede regolarmente nè dà luogo a lamenti.

MALCANGI conviene che successivamente alla presentazione della interrogazione furono presi provvedimenti i quali valsero ad eliminare la lamentata deficienza. Si augura che l'inconveniente non abbia a ripetersi per l'avvenire.

PANSINI ammette egli pure l'avvenuto miglioramento, esprimendo l'augurio che nella prossima stagione della vendemmia non abbia a rinnovarsi la consueta deficienza di carri.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Malcangi circa la urgente escavazione del porto di Trani e circa le inadempienze della ditta assuntrice di tali lavori per l'Adriatico.

Riconosce che quella ditta va a rilento nell'adempiere ai suoi obblighi; però nel contratto con essa non è incluso il lavoro di escavazione del porto di Trani, per cui fu erogato un apposito fondo straordinario di centomila lire.

MALCANGI, segnala le inadempienze della ditta assuntrice. Lamenta che pel porto di Trani siasi trascurata la escavazione annuale, a prescindere da quella straordinaria, per cui occorreranno ben trecentocinquantamila lire.

AUBRY, sottosegretario di Stato per la marina, risponde all'on. Strigari, che interroga circa il divieto del matrimonio ai militari di bassa forza delle capitanerie di porto.

Nota che la recente disposizione ministeriale, per cui i marinai di porto aventi sei anni di servizio possono contrarre matrimonio rappresenta un miglioramento rispetto alla condizione loro fatta precedentemente, quando, cioè, vi era divieto assoluto di matrimonio.

STRIGARI, non crede giusto che a questi marinai si impongano limitazioni superiori a quelle prescritte pel rimanente personale di bassa forza della marina, che può contrarre matrimoni a 28 anni.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, rispondendo all'on. Marazzi, che interroga circa la esclusione degli ex ufficiali dall'ufficio di RR. commissari, dichiara che il presente Ministero, come già il precedente, si è conformato alle norme contenute in un disegno di legge, che è ora innanzi al Senato, e che appunto disciplina questa materia, e queste norme ha sancito per decreto Reale.

Tuttavia, quando le domande vengano da ex ufficiali che dimostrino speciali attitudini amministrative, si potranno esaminare con riguardo.

MARAZZI, trova odiosa la esclusione di tutta una rispettabile classe, quale è quella degli ufficiali.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, ammette che, in casi speciali, possano essere nominati RR. commissari gli ex ufficiali, che abbiano le attitudini necessarie.

MARAZZI, prende atto di quest'ultima dichiarazione.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle convenzioni marittime.

DE FELICE GIUFFRIDA, parlando intorno al gruppo quinto, che comprende le due linee di Genova e Venezia per l'Egitto, lamenta che non vi sia compreso il porto di Catania, che pure serviva largamente al movimento di esportazione della Sicilia.

Non crede utile proposito quello di preoccuparsi soltanto della rapidità dei viaggi, mentre occorre tener conto altresì delle esigenze del commercio e dell'industria.

Confida che il ministro, in conformità dei desiderî delle Camere di commercio e delle rappresentanze locali, vorrà restituire a Catania l'approdo, che già aveva prima.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara di non poter accettare alcuno dei molti emendamenti presentati per ottenere approdi a Catania, Siracusa ed Ancona.

Osserva che queste linee, create col precipuo scopo di far concorrenza alle compagnie estere di navigazione, debbono servire al traffico dei passeggeri, ed essere rapidissime. Aggiunge che, pel traffico delle merci, il porto di Catania è largamente servito colle linee del gruppo settimo.

CARNAZZA, malgrado le ragioni addotte dal ministro insiste nei suoi emendamenti per ottenere l'approdo a Catania; tanto più che il tonnellaggio e la velocità dei piroscafi adibiti al servizio delle linee per l'Egitto, escludono ogni possibilità di far concorrenza alle compagnie estere.

CAPECE-MINUTOLO svolge un emendamento nel senso che i piroscafi abbiano un tonnellaggio di 7000, e una velocità di venti miglia.

MILIANI propone che la linea di Venezia per l'Egitto faccia fermata ad Ancona.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, ripete di non potere accettare alcuno emendamento al percorso di una linea, che, contrariamente a quanto si afferma, potrà perfettamente sostenere, così come è proposta, la concorrenza estera.

PRESIDENTE, mette a partito l'emendamento degli onorevoli Carnazza e De Felice.

(È respinto. È approvata la tabella delle linee del gruppo quinto).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara di accettare parzialmente l'emendamento dell'on. Marcello e di respingere gli emendamenti degli onorevoli Malcangi, De-Felice, Pansini, Bolognese.

MALCANGI, insiste nella proposta che, per la linea ventiduesima, sia incluso l'approdo a Trani, che ha un fiorentissimo commercio di esportazione di pietrami verso Malta.

DE FELICE-GIUFFRIDA, propone che le linee ventidue e ventitre abbiano approdo a Catania, che ha molti rapporti commerciali con Malta.

BOLOGNESE, insiste nel chiedere che nella linea da Venezia a Costantinopoli si stabilisca un approdo a Barletta.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, ripete che per le assolute esigenze dei servizi non si possono accettare queste proposte.

(Sono respinte le proposte degli onorevoli Malcangi e Bolognese. È approvata la tabella delle linee del gruppo sesto).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, esprime il pensiero del Governo sugli emendamenti proposti per le linee del gruppo settimo, che dal Tirreno vanno alla Cirenaica, in Egitto, nel Mar Nero e a Tunisi.

Accetta in parte gli emendamenti degli onorevoli Astengo, Giovagnoli, Salvia, Carnazza, De Felice; non accetta, invece, quelli degli onorevoli Placido e Arigò.

ARLOTTA raccomanda che le fermate siano brevissime, poichè altrimenti si rende inutile il sacrificio per una velocità di quindici miglia; raccomanda altresì di alternare le fermate almeno quindicinali nei porti di Smirne e di Salonicco.

ARIGÒ, insiste nel credere indispensabile la fermata a Smirne e a Salonicco; onde prega il ministro di accogliere la sua proposta.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, mantiene le sue dichiarazioni, poichè l'emendamento delle linee è stato combinato per lottare con la concorrenza della bandiera estera.

(È approvata la tabella delle linee del gruppo settimo. Si approva anche la linea di Bombay che costituisce il gruppo ottavo).

(Sono pure approvate le linee del gruppo nono con un emendamento dell'on. Astengo e quelle del gruppo decimo).

ARIGÒ al gruppo 10-*bis* ricorda che nel primitivo progetto erano comprese due linee per l'India e per l'Estremo Oriente, che poi furono modificate alternando la partenza da Genova e da Venezia.

Domanda se le nuove linee abbiano provveduto al servizio delle merci senza trasbordo.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, spiega che il servizio cumulativo provvede a garantire uguaglianza di trattamento ai porti del Tirreno e dell'Adriatico.

CARNAZZA, osserva che la nota del gruppo decimo dovrebbe essere estesa al gruppo 10-*bis*.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, si riserva di studiare la questione.

(Sono approvate le linee del gruppo 10-*bis* e del gruppo 11).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, non può accettare la proposta dell'on. Salvia per l'approdo a Napoli della linea Genova-Callao; accetta l'emendamento dell'on. Gallino nel senso di dar facoltà al concessionario di prolungare la linea fino a San Francisco. Accoglie l'emendamento dell'on. Celesia.

CAVAGNARI propone che prima della fermata a Punta Arena si stabilisca l'approdo a Baja Blanca dove si sviluppa oggigiorno una fiorente colonia italiana.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, terrà conto delle considerazioni dell'on. Cavagnari, ma non può ora accettare la sua proposta se non come una facoltà del concessionario.

CHIMIRRI, relatore, consente in questa dichiarazione; prega il ministro di consentire nella proposta dell'on. Gallino intorno alla sovvenzione per la facoltativa fermata di San Francisco.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, accetta.

SALVIA svolge il suo emendamento nel senso che la linea Genova-Callao abbia approdo a Napoli o Palermo.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, ripete di non poter accogliere questo emendamento.

GALLINO NATALE avrebbe desiderato di vedere accolta interamente la sua proposta della quale spiega l'utilità; in ogni modo non insiste.

LUCIFERO ALFREDO nota l'importanza eccezionale del servizio fra Genova e il Pacifico, rilevando però la sproporzione fra la sovvenzione che si accorda e la lunghezza del viaggio; così come è ora proposta, la linea non può funzionare (Approvazioni).

CHIMIRRI, relatore, riconosce giuste le considerazioni dell'on. Lucifero; ma osserva che si hanno già offerte per fare il viaggio con la sovvenzione proposta dal Governo.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, si unisce a queste considerazioni.

(È approvato il gruppo dodicesimo).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara di accettare alcuni emendamenti dell'on. Cassuto intorno alle linee per l'arcipelago toscano.

CASSUTO, ringrazia il ministro e non insiste.

(Si approva il gruppo 13).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara di accettare alcuni emendamenti dell'on. Di Sant'Onofrio per le linee delle isole Eolie.

DI SANT'ONOFRIO, ringrazia.

(Si approva il gruppo 14).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara di accettare alcuni emendamenti dell'on. D'Alì e dell'on. Carnazza intorno alle linee del gruppo 15 (della Sicilia per Tunisi e isole minori) e di respingere altri emendamenti degli stessi onorevoli deputati.

(Il gruppo 15 è approvato).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, parlando intorno alle linee del gruppo 16 (isole del golfo di Napoli e Pontine) accetta in parte le proposte degli onorevoli Strigari e Cantarano.

STRIGARI crede che sarebbe stato più giusto concedere una fermata costante a Porto d'Ischia.

Domanda che le corse per l'isola d'Ischia si alternino verso le coste orientali e occidentali.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, può consentire solamente che, nella nota, si aggiunga « una fermata settimanale a Sant'Angelo ».

CANTARANO ringrazia il ministro di aver migliorate le comunicazioni di Ponza con Napoli, ma vorrebbe uguali miglioramenti nelle comunicazioni con Anzio.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara di non potere accogliere la preghiera dell'on. Cantarano per ciò che ha tratto a nuovi prolungamenti verso Anzio.

(Si approva il gruppo 16 e il gruppo 17).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara che nel nuovo testo concordato, allegato *B-bis*, riguardante le linee di concentramento, sono accettati alla linea *A* gli emendamenti Celesia e Rebaudengo, Celesia e Nuvoloni, Paniè, Albertini ed altri; è respinto quello degli onorevoli Nuvoloni e Agnesi; alla linea *B* è accolto l'emendamento dell'on. De Nava; è accolto l'emendamento dell'on. Di Rudinì e di molti altri deputati per l'istituzione di una linea *C-bis* da Porto Empedocle a Messina.

Alla linea *D* sono respinti gli emendamenti dei deputati Alfonso Lucifero e De Riseis, e Tedesco. Alla linea *E* non è accettato l'emendamento degli onorevoli Zaccagnino e Rodi.

LUCIFERO ALFONSO, ritornando sulla questione sollevata ieri, aggiunge nuovi argomenti per giustificare la sua proposta di un aumento nel numero dei piroscafi addetti alla linea diretta da Genova per le Calabrie.

Esprime poi il vivo suo rammarico perchè il ministro non abbia creduto di accettare il suo emendamento, secondo il quale linea di concentramento dei porti calabresi dovrebbe muovere da Napoli anzichè da Messina.

CHIMIRRI, dichiara che la Commissione ha tenuto nel massimo conto gli interessi dei porti calabresi. Quanto alla linea di concentramento dimostra che essa è sufficiente ai bisogni di quei porti, così come è stata proposta, nè alcun aggravio può derivare al traffico dalle disposizioni del progetto.

DE RISEIS, è dolente che il Governo non abbia accettato l'emendamento da lui proposto in unione cogli onorevoli Tedesco, Masciantonio, Cerulli, Mezzanotte e De Amicis, alle linee *D* e *E* diretto a prolungare le linee stesse fino a Pescara ed Ortona.

Chiede che almeno, con apposita annotazione, si stabiliscano tali approdi come obbligatori sempre che vi sia carico.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, in questa forma accetta l'emendamento.

GIUSSO chiede che si stabiliscano per la linea *E*, gli approdi a Vieste, Peschici e Rodi come avevano proposto gli onorevoli Zaccagnino e Leone, limitandosi però a chiedere che tali approdi abbiano luogo, quando vi sia carico; facendone oggetto qui pure di un'apposita annotazione.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, consente a questa proposta.

(Si approva, con l'aggiunta di queste annotazioni, la tabella delle linee del gruppo *B*-bis).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, dichiara che col testo concordato dell'articolo primo è accettato l'emendamento Di Sant'Onofrio, Di Rudinì Antonio, Finocchiaro-Aprile ed altri; sono respinti l'altro emendamento Di Sant'Onofrio, Faranda, quello Cassuto, e quello Zaccagnino, Leone, Masselli.

DI SANT'ONOFRIO ringrazia per l'emendamento accettato; per l'altro non insiste.

(Si approva il primo articolo).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, all'articolo se-

condo dichiara che col nuovo testo sono stati accettati gli emendamenti dell'on. De Nava.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, espone le ragioni di ordine tecnico e finanziario, per le quali non è il caso di istituire un servizio giornaliero di Stato Napoli-Messina-Reggio Calabria-Siracusa, contemplato al quinto comma dell'articolo secondo: presenta un'aggiunta nel senso che la linea sia settimanale anzichè bisettimanale e con la velocità di quindici miglia invece di diciotto, almeno fino a che il traffico non sia aumentato in modo da rendere necessario più di un piroscafo.

PANTANO si oppone vivamente all'approvazione di quest'aggiunta, lamentando che con essa si miri a distruggere, per via indiretta, il voto dato ieri stesso dalla Camera relativamente alla linea medesima, che fu decretata bisettimanale e colla velocità di diciotto miglia.

DE FELICE GIUFFRIDA, si associa all'on. Pantano, invocando le evidenti ragioni di giustizia verso la parte occidentale della Sicilia, che ostano all'accoglimento della restrizione ora proposta dall'on. Bertolini.

ARIGÒ, esprime egli pure la propria ingrata sorpresa per questo emendamento, che distrugge in parte il voto di ieri. Si appella all'equità della Camera.

ORIOLES, protesta vivamente contro la proposta ora presentata, augurandosi ancora che il Governo voglia fare atto di lodevole resipiscenza.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, deve insistere nella sua proposta, assicurando gli onorevoli preopinanti e la Camera che nessun danno ne deriva alla regione occidentale della Sicilia. Osserva che la velocità di 15 miglia è più che sufficiente per una linea che deve servire principalmente al servizio delle merci.

La sua proposta rappresenta anche una rilevante economia (Interruzione del deputato De Felice Giuffrida). Assicura che, quando il traffico effettivamente lo richieda, il servizio sarà reso più rapido e più intenso.

Intanto prega vivamente la Camera di approvare l'emendamento proposto.

CARNAZZA, nota che la linea in questione deve servire principalmente ai passeggieri.

Ritiene quindi che l'emendamento ora proposto dal Governo non possa essere approvato.

PRESIDENTE pone intanto a partito i primi quattro commi dell'articolo primo, sui quali non vi sono opposizioni.

(Sono approvati).

PANTANO sul comma quinto, relativo alla linea Napoli-Messina-Catania-Siracusa, osserva, in via pregiudiziale, che l'emendamento ora proposto dal Governo non può esser posto a partito, perchè in contraddizione col voto col quale ieri la Camera deliberò che questa linea fosse bisettimanale e colla velocità di 18 miglia, e ciò senza limiti di condizioni e di tempo.

PRESIDENTE, sulla questione pregiudiziale, osserva che sovente una disposizione successiva di una legge può limitare un'altra disposizione precedentemente votata.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, associandosi alle osservazioni del presidente, nota inoltre che la limitazione proposta ha carattere meramente transitorio.

DE FELICE-GIUFFRIDA, PANTANO, ed altri deputati chiedono la votazione nominale sulla proposta del Governo.

CHIMIRRI, relatore, chiede che la votazione sia rimessa a domani perchè la Commissione possa deliberare sulla aggiunta proposta dal Governo.

(Rimane così stabilito).

Interrogazioni e interpellanze.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di istituire il servizio delle merci a piccola velocità nella stazione di Santaluce e nella fermata di Vicarello sulla linea ferroviaria Pisa-Roma.

« Bianchi Emilio ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi sulla necessità di non ostacolare ulteriormente la costruzione della rete telefonica toscana ai Comuni delle colline pisane che da tanto tempo e con tanta insistenza la richiedono.

« Bianchi Emilio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sulle urgenti necessità di profonde riforme del procedimento civile dirette a rendere più pronta, più efficace, meno dispendiosa l'Amministrazione della giustizia.

« Bianchi Emilio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando la direzione generale delle ferrovie, come già fu fatto a favore di alcune categorie di agenti, intenda estendere la provvida disposizione del riposo periodico per turno anche agli agenti delle altre categorie che ne sono ancora privi.

« Lucca ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se creda interporre utili uffici onde abbia a cessare nella vallata ligure orientale della Fontanabuona lo sciopero dei cavatori di ardesie, che rende inoperosi oltre a 700 operai con gravissimo danno nei rapporti economici della regione.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della istruzione pubblica per sapere come e quando si deciderà intorno alla demolizione della Croce di Lucca in Napoli.

« Capece-Minutolo ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare gli onorevoli ministri del tesoro e dei lavori pubblici sulla necessità di provvedere urgentemente agli opportuni stanziamenti per la costruzione delle ferrovie Grumo-Toritto-Altamura-Matera-Ferrandina sino all'innesto con la Licignano-Lagonegro; e Gravina-Valle del Bradano-Acerenza-Avigliano, in esecuzione delle leggi 31 marzo 1904 e 9 luglio 1905.

« Pascale ».

LEALI, chiede di poter svolgere sabato una proposta di legge per distacco del comune di Cellere dal mandamento di Toscanella e sua aggregazione a quello di Valentano.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE, annuncia che la Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata di Girgenti.

Sarà discussa venerdì.

Annuncia una proposta di legge del deputato Di Sant'Onofrio.

La seduta termina alle 18.20.

DIARIO ESTERO

Tutte le notizie che giungono da Lisbona confermano che l'orribile delitto ivi avvenuto fu opera dei repubblicani. Il piano del complotto era di uccidere tutti i membri della famiglia reale e nella agitazione causata dal delitto impadronirsi del telegrafo e del telefono e comunicare alle autorità delle Provincie la proclamazione della Repubblica. Oporto avrebbe risposto per prima e la guarnigione di questa città, si sperava, avrebbe secondato il movimento.

Il piano non riuscì, per essere scampato fortunatamente il Re Don Manuel alla tragedia e per la attitudine monarchica assunta subito dalla cittadinanza di Lisbona.

Nei circoli politici di Lisbona, secondo un dispaccio da quella città in data di ieri, corre voce che il nuovo Gabinetto abbia intenzione di annullare tutti o quasi tutti i decreti che Franco aveva fatto firmare al Re

Carlos e di attenuare per quanto è possibile quelli che non si possono annullare. I decreti da annullare sarebbero quelli che riguardano specialmente la stampa, la immunità parlamentare e i municipi.

Le *Novidades*, organo del partito rigeneratore, dichiara che informazioni esatte gli permettono di affermare che finora nessuna decisione in proposito è stata presa.

I giornali portoghesi accolgono favorevolmente la costituzione del nuovo Gabinetto.

Il *Jornail de Noite*, organo di Franco, dice che il nuovo Monarca vede oggi tutti i portoghesi fare voti per la prosperità del Regno. Le *Noticias de Lisboa*, organo del partito rigeneratore, dichiara che il nuovo Gabinetto è un Ministero di pacificazione ed era questo soltanto che voleva il paese. La missione del Gabinetto è difficile: il còmpito impostogli dalle circostanze è arduo, ma tutti i membri del Gabinetto ispirano la fiducia di cui sono degni.

* * *

Secondo le ultime notizie che il *Temps* riceve da Bruxelles, un passo decisivo sembra fatto nella questione sì complessa dell'annessione del Congo. Prima dell'ultima seduta della Commissione speciale della Camera, i membri cattolici di essa, fra cui Beernaert, si erano riuniti con i ministri ed avevano lungamente esaminato la questione della fondazione della Corona. Si assicura che l'accordo completo risulta da questo esame, nel senso dell'abbandono del principio stesso del dominio della Corona. Di tale accordo si fu convinti durante la discussione che si fece poi nella seduta della Commissione. I membri realisti, signori Carton de Wiart e Segers, ancora difesero la fondazione reale dello Stato indipendente, ma più per giustificare le intenzioni del Re che per sostenere la condizione stessa che il trattato di trasferimento mette a vantaggio del Congo dal Belgio.

Ciò che è da notarsi è che Verhaegen e Beernaert, della destra, hanno proposto due soluzioni, che comportano l'abbandono totale della fondazione con una testimonianza di gratitudine del Belgio al Re, sotto forma d'un'annualità da versarsi nelle mani del Sovrano e de'suoi successori a cominciare dal giorno dell'annessione. Beernaert crede solamente che questa annualità sarà consacrata ai lavori pubblici nel Belgio e nel Congo, lavori da proporsi dal Re, con l'aggradimento della Camera, e da seguirsi con le condizioni tracciate dalla legislazione belga. È certo che nella Commissione vi è una maggioranza per votare contro il mantenimento della fondazione. Il Governo, da sua parte, ha interesse a non trovarsi in presenza d'un voto formale che renderebbe più delicati i nuovi negoziati.

L'abbandono del dominio della Corona porta con sè naturalmente un rimpasto del trattato di cessione; da qui nuovi negoziati col Governo dello Stato indipendente. Ma se l'accordo è completo a destra, come si dice, questi nuovi negoziati non potranno affatto ritardare la soluzione definitiva del problema.

* * *

Nei passati giorni corse voce che il Sultano Abdel-Aziz, per ingraziarsi le tribù indipendenti, avesse fatto appello alla Germania, e si disse dopo che anche il pretendente Mulay Hafid avesse fatto lo stesso. La notizia venne però smentita, ed in proposito il *Petit Parisien* di ieri ha pubblicato la seguente nota di carattere ufficioso, che conferma la smentita:

« Noi abbiamo annunciato, sulla fede di un telegramma da Berlino, che i due Sultani avrebbero inviato un appello alla Germania contro l'intervento della Francia. Il telegramma aggiungeva che la Germania aveva notificata questa richiesta al ministro Pichon. Noi crediamo invece che questa comunicazione sia avvenuta 15 giorni or sono, per mezzo del nostro ambasciatore a Berlino. Se non che i ministri di Abdel-Aziz, interrogati dalla nostra Legazione a Tangeri, hanno negato che il loro Sovrano si sia indirizzato alla Germania.

« Si deve dunque supporre che l'appello giunto a Berlino sia stata opera di persona che non aveva alcun mandato, o di un intermediario troppo zelante.

« Ad ogni modo nei circoli ufficiali e politici di Parigi si apprezza molto l'attitudine correttissima, che la Germania ha tenuto in questa circostanza ».

La notizia, propagatasi ieri sera, di un rovescio avuto dalle truppe francesi a Setat, è confermata oggi da un dispaccio da Tangeri alla *Tribune* di Londra. I francesi, attaccati da forze preponderanti, hanno dovuto lasciare Setat e ripiegare sopra Mediuna, come rilevasi dal dispaccio che più oltre pubblichiamo.

Si conferma pure l'entusiasmo popolare per la guerra santa bandita da Mulay Hafid e certamente esso non potrà rimanere senza cruento effetto. Mulay Hafid è atteso a Fez e gli si preparano grandiose accoglienze, malgrado che i partigiani di Abdel-Aziz cerchino di provocare un movimento in suo favore.

* * *

Si telegrafa da Atene, 5:

« In seguito alla discussione alla Camera dei deputati sulle misure relative all'imposta sull'esportazione dell'uva secca, il ministro delle finanze Simopulos, malgrado il voto di fiducia, ha presentato le sue dimissioni.

« Si assicura che il ministro dell'interno Calgheropulos, assumerà l'*interim* delle finanze ».

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Seduta del 2 febbraio 1908

Presidenza del senatore prof. P. BLASERNA.

L'accademico segr. Millosevich presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle dei soci stranieri Hasselberg e Ramon Cajal; fa inoltre particolare menzione del volume pubblicato dalla Commissione geodetica italiana, avente per titolo: « Differenze di longitudine fra Padova (Osservatorio) e Roma (Monte Mario) determinate dall'agosto 1906 da G. Ciscato e A. Antoniazzi ».

Capellini fa omaggio di varie pubblicazioni fatte in occasione delle onoranze tributate l'anno scorso, in Bologna, alla memoria di Ulisse Aldrovandi, fra le quali segnala un catalogo di oltre 300 manoscritti aldrovandini. Aggiunge che in occasione delle onoranze suddette, sorse l'idea di costituire una Commissione la quale curasse di preparare una storia dell'Ateneo bolognese; e presenta i primi fascicoli apparsi, che a tale storia si riferiscono. Infine il socio Capellini offre un catalogo del Museo geologico dell'Università di Bologna, dopo 50 anni di lavoro.

Il presidente Blaserna legge una commemorazione del socio straniero William Thomson, lord Kelvin. Dopo avere accennato al numero grandissimo di indagini compiute dal defunto scienziato nei più svariati campi della fisica e della termodinamica, il presidente passa in rapido esame tali lavori, e chiude la commemorazione con queste parole: « È superfluo il dire che questa grande

personalità apparteneva a tutte le grandi Accademie del mondo. Egli fu uno dei più anziani fra i nostri soci stranieri, appartenendo fino dal 1882 all'Accademia, la quale al funerale fu rappresentata da cinque nostri soci stranieri residenti in Inghilterra, e cioè Lockyer, lord Rayleigh, Darwin, Gill, J. J. Thomson.

« Il suo cadavere giace nell'Abbazia di Westminster insieme con Newton, Herschell, Lyell, Spottiswoode e Carlo Darwin, proprio a lato di Newton. Negli ultimi anni il Governo inglese lo nominò pari e lo portò alla Camera alta. È questa la più alta distinzione che il Governo inglese accorda ai suoi più illustri cittadini.

« Il grande scienziato prese il nome di lord Kelvin ; ma è col nome di William Thomson, che egli è entrato nell'immortalità ».

Della Vedova, a nome del socio Lorenzoni, legge una commemorazione del socio straniero Giorgio von Zachariae, ricordando la vita e i lavori scientifici nell'illustre geodeta.

Millosevich, a nome anche del corrispondente Riccò relatore, legge una relazione colla quale si fa la proposta, che viene approvata dalla classe, di pubblicare negli Atti accademici una Memoria del dott. A. Bemporad, intitolata : « L'assorbimento selettivo della radiazione solare nell'atmosfera terrestre ».

Vengono poscia presentate le seguenti Note per la inserzione nei rendiconti :

1. Righi. « Sulla probabile esistenza di una nuova specie di raggi (raggi magnetici) durante la scarica in un campo magnetico ».

2. Menozzi. « Ricerche sul gruppo delle Colesterine : I. La Colesterina dell'Uovo - II. Bombicesterina. Un isomero della Colesterina nelle crisalidi del baco da seta - III. Presenza di due idrocarburi delle paraffine nelle crisalidi del baco da seta.

3. Cantone. « Contributo allo studio delle correnti elettriche ».

4. Blanc. « Sulla presenza di torio nel suolo, a Roma ». Pres. dal socio Blaserna.

5. Trabacchi. « La dispersione elettrica in un luogo sotterraneo chiuso ». Pres. id.

6. De Toni. « Di una esperienza di Giacinto Cestoni - Frammenti inediti ». Pres. dal socio Cerruti.

7. Padoa. « Osservazioni ad una Nota - Sulla natura del joduro d'amido ». Pres. dal socio Ciamician.

8. Padoa e Fabris. « Sugli equilibri di idrogenazione ». Pres. id.

9. Negri. « Osservazioni sui Sarcosporidi ». Pres. dal socio Grassi.

10. Rynberk. « Di una disposizione particolare nello scheletro cutaneo di alcuni Selacei ». Pres. id.

11. Ghigi. « Proposta di una nuova classificazione di piccioni domestici ». — « Sulla poligenesi dei piccioni domestici ». Pres. dal socio Emery.

12. Enriques. « Di un nuovo infusorio oligotrico (Turbilina instabilis n. gen. n. sp.) e suo significato, per la filogenia dei Peritrichi ». Pres. id.

13. Grenfell Alice. « Les divinités et les animaux figurés sur les scarabées, sur les scaraboides, les plaques, les chatons et les amulettes ». Pres. dal socio Lombroso.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Conte di Torino è partito nel pomeriggio di ieri da Torino per Lisbona, ove rappresenterà S. M. il Re ai funerali di Re Carlos e del Principe Ereditario del Portogallo.

Le LL. AA. RR. i Duchi di Connaught, ieri, alle 15.30, accompagnati dal tenente generale De Giorgi e dall'ambasciatore d'Inghilterra, si recarono ad ossequiare S. M. la Regina Madre, a palazzo Margherita, ove rimasero sino alle ore 16.

La Missione svedese. — Ieri, alle 16.20, diretta a Cannes, è partita da Roma la Missione svedese.

Al sindaco di Roma. — Il marchese Paulucci, ministro di S. M. il Re d'Italia, ha telegrafato in risposta al dispaccio inviato dal sindaco di Roma per il truce delitto di Lisbona.

« Il mesto saluto della Capitale, di cui mi feci interprete presso S. M. la Regina Maria Pia, tornò particolarmente gradito all'Augusta Sovrana, che incaricami porgere al rappresentante di Roma i suoi dolorosi ringraziamenti ».

*** Roberto Ardigò, al telegramma mandatogli dal sindaco Nathan, per l'80° compleanno, rispose :

« *All'ill.mo sig. sindaco della città di Roma.*

« Commosso per l'onore altissimo ed affatto insperato delle tanto generose dimostrazioni a mio riguardo, compio come posso il mio dovere di ringraziare, con lei ill.mo sig. sindaco, la rappresentanza civica di Roma.

« E mi professo dev.mo

« *Prof. Roberto Ardigò* ».

L'inchiesta per l'esercito. — La Sottocommissione che funziona in questi giorni a Livorno, ha visitato l'altro ieri i magazzini foraggi e viveri, prelevando campioni, ed ha proseguito gli interrogatori nei locali del Circolo militare, sentendo il maggiore generale Buffa, comandante del genio, il colonnello Romano, comandante del 2° artiglieria da costa, il colonnello Romeo, comandante il 17° fanteria, i tenenti colonnelli Borsarelli di Rifreddo e Giacometti, il capitano Torciglione, del reggimento cavalleggeri *Lucca*, il colonnello Radicati di Mormorito, il furiere Desiati, del 7° artiglieria, il tenente colonnello Silva, direttore del deposito allevamento cavalli di Pisa, il capitano Biglia del distretto militare di Siena, il capitano Ziveri del 3° fanteria, il capitano Bernardis del 18° fanteria, il capitano Ponti dello stesso reggimento, i capitani Bini, Franconeri, Landi e Faccini, il furiere Pinna, del 10° fanteria, il maggiore Cantù, il capitano Terzani, i tenenti Tozzoli, Bernasconi, Olivo ed il furiere Lovari del 3° bersaglieri, e i marescialli Gadli e De Feo del 18° fanteria.

*** La seconda Sottocommissione, a Milano, si recò ieri l'altro alla piazza d'armi di San Siro per assistere ad una manovra del plotone grigio del 9° reggimento alpini ; e successivamente ha visitato la caserma di San Vittore, dove è acquartierato il reggimento di cavalleria Roma.

Indi interrogò il capitano di stato maggiore Maggia, i capitani di artiglieria Benoldi, Rospi e Bisanti, i capitani Carrara e Cacace del 7° bersaglieri, il capitano del 5° alpini Franceschi e il capitano Salemi del personale dei distretti militari.

Ieri ha interrogato il capitano Campogliesi ed i tenenti Caramelli, Taloggi, Pecorini, Lupizzi, Birbini, Borboglio, Vaschietto, Alberti, Aldonazzi, Cappellani, Parodi, Roviglio, Calvi e Diamante, di fanteria.

*** La prima Sottocommissione a Genova, ieri, interrogò il tenente Dupré, del 1° reggimento bersaglieri, il tenente Bobbio, il capitano Amico, della quarta brigata del 1° reggimento di artiglieria da costa, il capitano Reghino del 16° fanteria, il tenente Gentili del distretto militare e i capitani Ra[illegible]io del 65° e Bresciani del 76° fanteria.

*** La Sottocommissione attualmente a Catania ha interrogato iermattina i marescialli Montanino e Cordeschi, il furier maggiore Tavella ed il sergente Massenti, tutti del 90° fanteria; De Luca, colonnello del distretto, Chiappone, maresciallo di alloggio dei RR. carabinieri, Franzone, brigadiere dei RR. carabinieri ed il tenente Testa, in aspettativa per infermità dipendente dal servizio.

La Sottocommissione terminò gli interrogatorî a Catania e partì per Caltanissetta, ove proseguirà i lavori.

*** La terza Sottocommissione, a Livorno, terminò ieri i suoi lavori interrogando il capitano Pancaldi, il colonnello Ferrero, presidente dell'Associazione degli ufficiali in congedo, Germino, presidente della Federazione degli ufficiali d'ordine e infine alcuni marescialli.

La Sottocommissione è partita per Roma.

*** La Sottocommissione alla quale è riservato il territorio del corpo d'armata di Roma, ha interrogato il generale Ferrario, comandante la brigata Alpi, in Perugia, i colonnelli Piacentini, del 52° fanteria di stanza a Civitavecchia e Murari della Corte Bra, del 60° fanteria di stanza a Viterbo, Torelli, del 51° di stanza a Perugia e Ciatti, del 52° di stanza a Spoleto.

La Sottocommissione ha interrogato pure il maggiore Montaguto, comandante il gruppo dei ferrovieri del genio, il tenente Giacchi, del 2° granatieri, Sorrentino, ragioniere principale presso il laboratorio di precisione, il tenente colonnello Sozzani dei bersaglieri ed il capitano contabile Kirieleison, del collegio Militare.

La " Dante Alighieri ". — Domenica e lunedì si riunì il Consiglio centrale, sotto la presidenza dell'on. Boselli. Assistevano i vice presidenti Stringher e Sanminiatelli, il segretario Barbèra, i consiglieri Albano, Bodio, Carboni-Boj, Croce, Fogazzaro, Fumagalli, Galanti, Golinelli, Nathan, Roth, Serafini e il revisore dei conti avv. Valli. Avevano scusata e motivata l'assenza i consiglieri D'Ancona, Eccher, Schiavi e Siragusa.

Manifestando ancora una volta il proposito che la « Dante » debba rimanere estranea ad ogni competizione di parte, il Consiglio votò unanime un ordine del giorno del consigliere Fogazzaro, in cui si riafferma il suesposto concetto e si prega il senatore D'Ancona di ritirare le dimissioni.

Fu nominata una Commissione per coordinare allo statuto il regolamento per l'elezioni e si approvarono le norme per il conferimento della medaglia d'oro Villari e pei premi agli insegnanti all'estero, stabilendone due da L. 500 ognuno.

Si dettero notizie del buon andamento dell'asilo della « Dante » a Marsiglia, si annunziò che l'asilo infantile a Tolone sarà aperto nel prossimo marzo e si discussero le modalità finanziarie per la fondazione di altri importanti Istituti scolastici all'estero.

Infine il Consiglio fu informato delle condizioni attuali del bilancio e del progressivo aumento dei Comitati.

Conferenza Borghese. — Un pubblico sceltissimo, fra cui notavansi uomini politici, scienziati ed appassionati sportivi, gremiva quest'oggi il teatro Argentina per ascoltare la conferenza che l'on. D. Scipione Borghese, sotto gli auspicî della Società geografica italiana, faceva sul suo viaggio in automobile da Pekino a Parigi.

L'oratore è stato presentato all'uditorio, nel quale erano numerosissime le signore in eleganti abbigliamenti, dal presidente della Società geografica, on. marchese Cappelli.

Nel mentre la nostra *Gazzetta* va in macchina l'on. D. Scipione Borghese, con facile parola, fa la descrizione dello splendido suo viaggio, illustrando il suo dire con numerose proiezioni.

Dando questo semplice cenno della brillante conferenza ci riserbiamo di pubblicarne domani un largo sunto.

Audizione Rendano. — La settima audizione pianistica data, ieri, dall'illustre artista Alfonso Rendano ebbe successo non meno grandioso delle precedenti, e l'intelligente pubblico che vi assisteva fu largo di applausi all'interpetrazione dei vari pezzi dello scelto programma.

Molto gustati furono il preludio e fuga del *Clavicembalo ben temperato* del G. S. Bach, le due *sonate*, op. 14 ed op. 22, del Beethoven, e la *sonata*, n. 14, dello Scarlatti. Letteralmente entusiasmarono l'uditorio per la splendida loro esecuzione la *Berceuse*, dello Schumann, ed i quattro pezzi dello Chopin, specialmente *Notturno* (op. 27) e *Ballata I* (op. 23), con la quale il Rendano chiuse la sua veramente splendida audizione.

L'ottava audizione avrà luogo il 10 corrente.

Concerto Silla. — La valente pianista signorina Elvira Silla, ben nota nel campo artistico, darà sabato 8 corrente, alle ore 15, nella sala Umberto I, in via della Mercede, un concerto, eseguendo musica di Beethoven, Schumann, Chopin e Balakirew.

Necrologio. — Ieri, a Milano, è morto, in seguito a male cardiaco, il comm. Ferdinando Bocconi, senatore del Regno e cavaliere del lavoro.

Egli era una vera incarnazione di quella forte e operosa volontà lombarda che ha creato miracoli d'industria e di commercio e nuovo, utile prestigio ha accresciuto alla patria nel mondo civile.

Nato nel 1836 da un modesto mercante lodigiano, iniziò col fratello Luigi, premortogli, l'industria della sartoria avviandola alla maggiore popolarità.

Svolgendo semprepiù il loro stabilimento, Ferdinando e Luigi Bocconi lo trasformarono in un Emporio grandioso che fornì nuovi cespiti di ricchezza nazionale, di lavoro, di emancipazione commerciali.

Afflittissimo per la morte del suo primogenito Luigi, caduto ad Adua, con intelligente munificenza egli creò nel 1902 ed intitolò al nome dell'estinto l'Università commerciale, molto lodata, anche all'estero ed ora fiorentissima.

Ferdinando Bocconi fu nominato senatore del Regno con R. decreto in data 21 gennaio 1906.

Milano renderà in nome dell'Italia lavoratrice solenni onoranze al valoroso campione del lavoro che la patria ha onorato con una delle forme più moderne ed utili.

Movimento commerciale. — Il 5 corrente, furono caricati a Genova 1160 carri, di cui 476 di carbone pel commercio e 109 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 326, di cui 82 di carbone pel commercio e 44 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 353, di cui 225 di carbone pel commercio e 30 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 20; ad Ancona 35, di cui 13 di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — Da Santos ha proseguito per Teneriffa e Genova il *Ravenna*, della Società Italia. — Da Rio Janeiro ha proseguito pel Plata il *Campania*, della N. G. I. — Ieri l'altro il postale *Indiana*, del Lloyd Sabaudo e *Luisiana*, del Lloyd italiano, partirono il primo da Barcellona per San Vincenzo e Buenos Aires ed il secondo da Buenos Aires per il Brasile. — Ieri il piroscafo *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo giunse a Montevideo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 5. — Il Governo ha dato il suo gradimento alla nomina del vice ammiraglio Touchard ad ambasciatore a Pietroburgo.

LISBONA, 5. — Il *Diario Illustrado*, organo di Franco, conferma che questi si è ritirato completamente e definitivamente.

I membri del partito di Franco si riuniranno prossimamente per studiare la situazione del partito.

VIENNA, 5. — La Commissione della Delegazione ungherese ha approvato il credito per le provincie occupate.

LISBONA, 5. — La salma del Re Carlo e quella del principe Luigi Filippo non saranno esposte al pubblico nè nella cappella, nè negli appartamenti del palazzo Reale. Lo saranno nella chiesa di San Vincenzo, che è il Pantheon dei Re, ma tre giorni dopo i funerali.

Il motivo del ritardo è dovuto al fatto che bisogna costruire una nuova bara per le spoglie mortali del Re. La costruzione di essa sarà appena terminata il giorno dei funerali.

LISBONA, 5. — Nella cappella del palazzo Reale si procede attivamente ai preparativi pei funerali del Re e del principe ere-

ditario. Vengono celebrate costantemente delle messe ai sei altari laterali della cappella.

Ciascun sacerdote che si presenta per celebrare l'ufficio riceve dalla cassetta Reale una generosa offerta.

Le due Regine hanno passato tutta la notte nella camera mortuaria ed hanno preso appena qualche istante di riposo sopra una poltrona.

Tutte le persone che hanno avvicinato il nuovo Re in questi giorni sono rimaste profondamente impressionate per l'energia straordinaria che Manuel II, data la sua età, ha costantemente mostrato dal giorno dell'assassinio del padre e del fratello.

LAGOS, 5. — Quattro incrociatori inglesi si sono ancorati in rada.

LISBONA, 5. — L'arcivescovo patriarca di Lisbona, ha ordinato che in tutte le chiese del patriarcato si celebrino per 30 giorni unzioni funebri pel Re Carlos ed il Principe ereditario.

TANGERI, 5. — La Legazione inglese dichiara che i negoziati per la liberazione del caid Mac Lean sono stati condotti a termine. Mac Lean si trova ora nel paese dei Beni Miguar, e la sua liberazione è attesa entro 48 ore.

TANGERI, 5. — Lo scambio di Mac Lean e dei prigionieri provenienti da Fez non ebbe luogo ieri a causa delle pretese di Er Raisuli che all' ultimo momento esigeva di venire con scorta di cavalieri armati fino a Tangeri.

Guebbas gli permise soltanto di farsi accompagnare da dieci valieri fino alla Legazione inglese. Il resto della scorta avrebbe lasciato le armi nei posti situati nei dintorni della città.

LONDRA, 5. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro sir H. Campbell Bannerman annuncia che la prossima seduta della Camera sarà riservata alla discussione di una mozione presentata dal partito irlandese a favore dell'*Home-rule.*

Si riprende indi la discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Hurrey Macdonald, presenta un emendamento col quale deplora che il Governo non manifesti alcuna intenzione di ridurre gli armamenti, malgrado le buone relazioni esistenti fra la Granbrettagna e le potenze. Egli ritira il suo emendamento dietro la promessa del primo ministro che la questione verrà discussa quando sarà presentato il bilancio della guerra e della marina.

AIN SEFRA, 5 — Altri dieci cadaveri di soldati della legione straniera sono stati ritrovati cosicchè il numero delle vittime ascende finora a 31.

Parecchi uomini scomparsi non sono stati ancora trovati.

LISBONA, 5. — I ministri appena usciti dalla Reggia hanno tenuto una riunione durata quattro ore in casa del presidente del Consiglio Ferreira do Amaral. Essi hanno fissato le grandi linee del programma del Governo e domani prenderanno una decisione.

BRUXELLES, 5. — Il Governo belga sarà rappresentato ufficialmente ai funerali di Re Carlos e del principe ereditario di Portogallo da una missione speciale con a capo il visconte Jonghele Artois, membro del Senato.

PIETROBURGO, 5. — L'ex ministro delle finanze Schipow, è stato nominato ministro del commercio e dell'industria, in sostituzione di Filosofoff, defunto.

TANGERI, 5. — È giunta una lettera di Mulay Hafid, che porta la data del 15 gennaio.

La lettera è stata letta nella moschea di Karoiyin, a Fez, il 30 gennaio, da Driss Laabit, oratore della moschea.

Ecco i termini della lettera : « Ai nostri sinceri servi, abitanti di Fez, Ulema, Serfas, notabili, commercianti, soldati e tutti, la benedizione di Dio. Abbiamo appreso dalla nostra missione, giunta presso di noi, e recante doni, in segno di omaggio e di rispetto, e dalla vostra lettera che avete destituito Abd-el Aziz e riconosciuto la nostra felice sovranità. Ciò conferma la vostra devozione ed il vostro affetto. Abbiamo subito scritto alle tribù degli zemmur, dei benmtir, dei gherrisan di mettersi a vostra disposizione. Vi felicitiamo per la vostra ortodossia. Abbiamo sempre creduto al vostro lealismo, perchè siete soprattutto musulmani. Speriamo di raggiungere presto la vostra capitale, perchè voi godiate la nostra presenza e noi possiamo avere il piacere di vedervi. Dopo terminata la guerra santa contro i cristiani e dopo averli cacciati da Casablanca e dagli altri porti, speriamo riprendere con voi Oudja per ristabilire la nostra antica frontiera. Vi invitiamo a rimanere fermamente credenti ed a confidare in Dio. Speriamo di inviarvi presto nostri regali, col nuovo governatore ».

La lettura di questa lettera è stata salutata a Fez con colpi di cannone, mentre la folla si riversava nelle vie, cantando lodi al profeta ed al nuovo Sultano, e chiedendo vittoria per lui e per tutti i mussulmani.

Altre lettere di Mulay Hafid sono giunte a privati e chiedono loro di andare a raggiungerlo per conferire con lui e definire varie questioni circa Fez e la guerra santa.

Feste di giubilo sono state organizzate a Fez. Alcuni agitatori, irritati profondamente perchè vedono in questa lettera la rovina delle loro ambizioni personali, propalano la voce che la lettera di Mulay Hafid è fabbricata e falsa; la classe dei lavoratori, senza curarsi di Hafid, spera che la lettera ricondurrà la calma.

Si attende sempre la risposta che daranno alle minaccie loro rivolte i notabili del Maghzen nelle città costiere.

TANGERI, 5. — Notizie da Rabat dicono che una lettera da Mequinez, firmata dal governatore di quella città, Ben Aissa, diretta alle varie mahalle sceriffiane originarie dalle regione di Mequinez, le minaccia di saccheggiare le loro case se non rientrano in Mequinez.

Abdel Aziz, essendo stato informato di tali minacce, ha ricevuto i caids e le persone originarie da Fez e Mequinez addette al suo servizio ed ha loro rivolto le seguenti parole: « Ho appreso che avete ricevuto lettere di minaccia di cui conosco i termini. Se alcuno di voi desiderasse partire io lo autorizzo a partire; io stesso fornirò i mezzi di viaggiare. Si deve però sapere che non ho bisogno di costui per consolidare il mio trono, perchè con Dio posso fare a meno dei traditori e dei vili ».

Tutti i presenti si sono inginocchiati ed inchinati dinanzi al sultano dichiarandosi pronti a versare tutto il loro sangue per il loro signore. Abdel Aziz li ha ringraziati.

VIENNA, 5. — L'arciduca e l'arciduchessa Leopoldo Salvatore sono partiti per Firenze.

LONDRA, 5. — Si ha da Tangeri: Si assicura che il fratello di Raisuli sia trattenuto come ostaggio alla legazione britannica. I prigionieri che debbono essere scambiati partono domani per il paese dei Beni Sowarr e, appena saranno arrivati, il caid Mac Lean sarà posto in libertà.

ATENE, 5. — *Camera dei rappresentanti.* — Si approva con 87 voti contro 51 un ordine del giorno che esprime fiducia nel Governo.

Callogheropulos assume il Ministero delle finanze.

LONDRA, 5. — I giornali della sera pubblicano un dispaccio da Madrid, in data d'oggi, che dice:

Nella riunione del Consiglio di Stato a Lisbona vi fu un vivo alterco tra Franco ed il duca di Oporto, che accusò Franco di essere responsabile della morte del Re e del Principe Luigi Filippo. Franco protestò. Il duca cercò di colpirlo in viso. I consiglieri si intromisero.

LONDRA, 5. — Le edizioni speciali dei giornali della sera pubblicano un dispaccio da Madrid, in data d'oggi, che dice:

Un decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta* di Lisbona di oggi accorda un'amnistia generale ed abroga le misure prese durante la dittatura. I detenuti politici sono rimessi in libertà. I giornali, di cui le pubblicazioni erano sospese, saranno ripubblicati domani.

LISBONA, 6. — I feretri del Re e del Principe ereditario sono stati trasportati nella cappella del palazzo reale.

Contrariamente alle voci corse, i *funerali* restano fissati per l'8 corrente.

I partigiani più noti di Don Miguel di Braganza si sono recati ad iscriversi al palazzo reale.

I ministri che facevano parte del Gabinetto Franco si sono recati a prendere congedo dal Re Manuel.

Anche Franco si è recato a Palazzo. Alla sua uscita si è notato che piangeva.

Tutti i governatori e quasi tutte le autorità hanno presentato le loro dimissioni.

COSTANTINOPOLI, 6. — Gli ambasciatori hanno tenuto una riunione, nella quale hanno redatto una Nota in risposta alla Porta, dichiarando nuovamente inaccettabile la domanda della Porta, di assumere al servizio della Turchia gli agenti delle riforme in Macedonia.

LISBONA, 6. — Il Re Manuel ha firmato tre decreti, due dei quali abrogano i decreti anteriori che restringevano la libertà di stampa. Conseguentemente i giornali sospesi avranno facoltà di ripubblicarsi fino da oggi.

Il terzo decreto abroga il decreto del 31 gennaio che estendeva le attribuzioni di giudici istruttori e sospendeva le garanzie e i privilegi dei membri del Parlamento. Perciò i deputati incarcerati saranno posti in libertà.

Il giornale ufficiale pubblicherà oggi tali decreti.

MADRID, 6. — *El Mundo* pubblica un dispaccio da Lisbona, il quale conferma che parecchi gruppi rivoluzionari ad Oporto attaccarono la polizia e le guardie municipali e riuscirono ad issare per qualche momento la bandiera repubblicana al palazzo municipale.

LISBONA, 6. — Lo stato di Re Manuel è sensibilmente migliorato.

Egli porta ancora il braccio al collo, ma ha potuto firmare i decreti che gli hanno presentato i ministri.

Si cerca di dissuaderlo dall'assistere sabato ai funerali del Re Carlos e del principe ereditario, onde evitargli l'emozione della cerimonia.

Tutto il corpo diplomatico sfilerà oggi nel pomeriggio dinanzi ai feretri del Re e del Principe ereditario.

LONDRA, 6. — Il corrispondente della *Tribune* a Tangeri telegrafa le informazioni seguenti sul fatto di Ben Rechid:

I rinforzi inviati alla colonna Boutegourd si componevano di 1500 uomini di truppe francesi, le quali presero contatto con le truppe di Mulai Hafid, che comprendevano 25,000 uomini con 40 cannoni, nei dintorni di Settat.

Dopo poche ore di combattimento i francesi ripiegarono su Mediuna.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 5 febbraio 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°	
L'altezza della stazione è di metri	50.60.	
Barometro a mezzodì	756.18.	
Umidità relativa a mezzodì	45.	
Vento a mezzodì	N.	
Stato del cielo a mezzodì	coperto.	
Termometro centigrado	massimo	6.6.
	minimo	1.9.
Pioggia in 24 ore	—	

5 febbraio 1908.

In Europa: pressione massima di 780 sull'Irlanda, minima di 740 al nord della Scandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino ad 8 mm. sul Veneto; temperatura irregolarmente variata; pioggie sparse all'estremo sud e Sicilia; neve nella bassa valle Padana ed Appennino centrale; venti forti del 1° quadrante, al centro e nel napoletano; medio Adriatico agitato.

Barometro: 757 in Sicilia; minimo a 765 lungo le Alpi.

Probabilità: venti moderati o forti settentrionali; cielo vario al nord-ovest e versante Tirrenico, nuvoloso altrove; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 febbraio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	mosso	8 4	4 2
Genova	sereno	calmo	5 7	2 3
Spezia	1/4 coperto	calmo	7 4	1 0
Cuneo	sereno	—	1 8	— 2 7
Torino	sereno	—	2 5	— 3 5
Alessandria	sereno	—	8 5	— 3 9
Novara	nebbioso	—	5 0	— 7 3
Domodossola	sereno	—	5 0	— 6 1
Pavia	sereno	—	5 0	— 4 3
Milano	sereno	—	5 0	— 2 2
Como	sereno	—	4 9	— 4 8
Sondrio	1/2 coperto	—	3 1	— 4 1
Bergamo	1/4 coperto	—	2 7	— 2 9
Brescia	1/4 coperto	—	6 7	— 4 0
Cremona	1/4 coperto	—	0 0	— 2 4
Mantova	coperto	—	4 3	— 4 2
Verona	coperto	—	4 8	— 3 5
Belluno	3/4 coperto	—	3 8	— 5 7
Udine	1/4 coperto	—	4 8	— 2 7
Treviso	3/4 coperto	—	5 1	— 2 9
Venezia	coperto	legg. mosso	3 8	— 2 0
Padova	3/4 coperto	—	4 0	— 2 1
Rovigo	coperto	—	2 2	— 2 0
Piacenza	sereno	—	3 9	— 4 1
Parma	1/4 coperto	—	4 0	— 4 5
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	3 0	— 3 2
Modena	coperto	—	4 1	— 4 6
Ferrara	coperto	—	4 2	— 2 5
Bologna	3/4 coperto	—	2 8	— 3 3
Ravenna	coperto	—	4 0	— 4 0
Forlì	1/2 coperto	—	3 4	— 1 6
Pesaro	coperto	grosso	5 2	0 1
Ancona	nevoso	agitato	6 8	— 1 0
Urbino	coperto	—	— 0 3	— 3 2
Macerata	nevoso	—	1 4	— 1 9
Ascoli Piceno	nevoso	—	4 0	1 5
Perugia	coperto	—	1 6	— 2 1
Camerino	coperto	—	— 2 0	— 4 0
Lucca	3/4 coperto	—	6 2	— 2 6
Pisa	1/4 coperto	—	7 9	— 2 9
Livorno	1/2 coperto	legg. mosso	6 3	0 0
Firenze	coperto	—	5 4	1 2
Arezzo	coperto	—	3 0	— 0 2
Siena	1/4 coperto	—	3 9	— 1 5
Grosseto	coperto	—	5 0	— 5 2
Roma	sereno	—	9 3	1 9
Teramo	nevoso	—	2 0	0 3
Chieti	nevoso	—	3 6	— 1 0
Aquila	3/4 coperto	—	2 9	— 2 5
Agnone	nevoso	—	0 5	— 3 5
Foggia	coperto	—	6 2	2 0
Bari	piovoso	agitato	8 2	2 2
Lecce	coperto	—	9 4	4 6
Caserta	1/4 coperto	—	8 1	4 2
Napoli	sereno	legg. mosso	8 3	3 1
Benevento	—	—	—	—
Avellino	nevoso	—	3 5	1 4
Caggiano	coperto	—	0 8	— 1 6
Potenza	coperto	—	1 0	— 1 5
Cosenza	sereno	—	8 4	0 4
Tiriolo	sereno	—	8 0	1 2
Reggio Calabria	coperto	calmo	10 0	4 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	11 5	4 7
Palermo	1/4 coperto	mosso	11 8	1 8
Porto Empedocle	coperto	mosso	10 0	6 0
Caltanissetta	sereno	—	6 0	1 0
Messina	coperto	calmo	10 0	5 0
Catania	coperto	calmo	12 5	4 9
Siracusa	coperto	legg. mosso	13 0	4 0
Cagliari	coperto	mosso	9 6	0 1
Sassari	sereno	—	7 0	1 8

Direttore G. P.[e] BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*